Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0417(COD)

26.3.2026

EMENDAMENTI
1 - 228

Progetto di relazione
Camilla Laureti
Modifica del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi

Proposta di regolamento
(COM(2025)0780 – C10-0350/2025 – 2025/0417(COD))

Emendamento 1
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme per l'importazione di prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione. In base a tali norme, i prodotti biologici possono avere accesso al mercato dell'Unione se sono conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica o se provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e tali paesi terzi o se questi ultimi sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007.	(2) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme per l'importazione di prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione. In base a tali norme, i prodotti biologici possono avere accesso al mercato dell'Unione se sono conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica o se provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e tali paesi terzi o se questi ultimi sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. ***L'immissione sul mercato di prodotti biologici importati da paesi terzi non deve in alcun caso compromettere la sovranità alimentare dell'Unione né pregiudicare la redditività economica dei settori biologici europei.***

Or. en

Emendamento 2
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme per l'importazione di prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione. In base a tali	(2) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme per l'importazione di prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione. In base a tali

norme, i prodotti biologici possono avere accesso al mercato dell'Unione se sono conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica o se provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e tali paesi terzi o se questi ultimi sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007.	norme, i prodotti biologici possono avere accesso al mercato dell'Unione se sono conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica o se provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e tali paesi terzi o se questi ultimi sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007***, con controlli supplementari rigorosi, regolari e indipendenti per garantire una solida tutela dei diritti dei consumatori***.

Or. ro

Emendamento 3
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La verifica della conformità alle norme e agli standard dell'Unione applicabili ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi dovrebbe essere effettuata al momento dell'immissione sul mercato dell'Unione e non dovrebbe essere valutata sulla base di certificati rilasciati da autorità o organismi del paese terzo.

Or. ro

Emendamento 4
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nella causa C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che il regolamento (UE) 2018/848 deve essere interpretato nel senso che un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, non può recare sulla sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica. La CGUE ha inoltre stabilito che, al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, l'uso del logo di produzione biologica del paese terzo da cui proviene il prodotto dovrebbe essere consentito sullo stesso, anche se contiene termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/848.	(3) Nella causa C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che il regolamento (UE) 2018/848 deve essere interpretato nel senso che un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, non può recare sulla sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica. La CGUE ha inoltre stabilito che, al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, l'uso del logo di produzione biologica del paese terzo da cui proviene il prodotto dovrebbe essere consentito sullo stesso, anche se contiene termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/848. ***L'interpretazione della Corte non può portare a mettere i prodotti provenienti da paesi terzi, nella mente del consumatore, sullo stesso piano dei prodotti biologici pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 5
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo ***i cui sistemi*** di produzione ***biologica e di*** controllo ***sono stati riconosciuti equivalenti a quelli*** dell'Unione***, del logo di produzione biologica di un paese terzo non è in grado di nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o di creare un'ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Ciò è dovuto al fatto che tale logo non colloca il prodotto di cui trattasi sul medesimo piano dei prodotti biologici dell'Unione ai fini della concorrenza, né è tale da dare l'impressione che il prodotto sia conforme a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848.***	(4) L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo***,*** di ***un logo biologico specifico di tale paese potrebbe creare confusione tra i consumatori europei e contribuire a una concorrenza sleale nei confronti dei produttori dell'Unione, ove le norme in materia di*** produzione***,*** controllo***, tracciabilità, benessere degli animali, uso di fattori di produzione o tutela dell'ambiente differiscano da quelle*** dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, del logo di produzione biologica di un paese terzo non ***è in grado di*** nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o ***di*** creare un'ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Ciò è dovuto al fatto che tale logo non colloca il prodotto di cui trattasi sul medesimo piano dei prodotti biologici dell'Unione ai fini della concorrenza, né ***è tale da dare*** l'impressione che il prodotto sia conforme	(4) L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, del logo di produzione biologica di un paese terzo non ***dovrebbe*** nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o creare un'ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Ciò è dovuto al fatto che tale logo non colloca il prodotto ***importato*** di cui trattasi sul medesimo piano dei prodotti biologici dell'Unione ai fini della concorrenza, né ***dà*** l'impressione che il prodotto sia conforme a tutte le

a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848.	prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848.

Or. en

Emendamento 7
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I termini riferiti alla produzione biologica, compresi i loro derivati e abbreviazioni, sono utilizzati sia nell'Unione che nei paesi terzi per suggerire all'acquirente che il prodotto e i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili. Ciò vale anche per le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32[4], in cui termini riferiti a metodi di produzione biologici quali "biologico", "ecologico" o termini con finalità analoga, comprese abbreviazioni, sono utilizzati per suggerire all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione biologici. Inoltre alcune norme di produzione biologica di paesi terzi richiedono l'uso di termini riferiti alla produzione biologica per i prodotti e i loro ingredienti che sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili.	(5) I termini riferiti alla produzione biologica, compresi i loro derivati e abbreviazioni, sono utilizzati sia nell'Unione che nei paesi terzi per suggerire all'acquirente che il prodotto e i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili. Ciò vale anche per le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32[4], in cui termini riferiti a metodi di produzione biologici quali "biologico", "ecologico" o termini con finalità analoga, comprese abbreviazioni, sono utilizzati per suggerire all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione biologici. Inoltre alcune norme di produzione biologica di paesi terzi richiedono l'uso di termini riferiti alla produzione biologica per i prodotti e i loro ingredienti che sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili. ***Tuttavia, e soprattutto, i riferimenti internazionali, compresi quelli del Codex Alimentarius, non possono giustificare un abbassamento del livello di protezione applicabile ai consumatori e ai produttori dell'Unione.***
[4] "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of	[4] "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of

organically produced foods", GL 32-1999: https://www.fao.org/input/download/standards/360/cxg_032e.pdf.	organically produced foods", GL 32-1999: https://www.fao.org/input/download/standards/360/cxg_032e.pdf.

Or. en

Emendamento 8
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di mantenere la fiducia dei consumatori nell'etichetta biologica dell'UE e garantire una concorrenza leale tra i produttori dell'UE e i prodotti importati, è essenziale assicurare la solidità e la credibilità del sistema di equivalenza applicabile alle importazioni. A tal fine, è opportuno rafforzare i requisiti in materia di trasparenza e tracciabilità per tali prodotti, in particolare mediante un'etichettatura chiara e accessibile che consenta ai consumatori di individuare l'origine delle norme di produzione applicate, garantendo nel contempo l'integrità e l'affidabilità dell'etichetta biologica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 9
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I prodotti biologici importati da paesi terzi possono essere ottenuti in

condizioni di produzione, controllo e certificazione meno rigorose di quelle imposte ai produttori dell'Unione, il che può costituire una forma di concorrenza sleale nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 10
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Al fine di mantenere la fiducia dei consumatori e garantire lo sviluppo sostenibile del settore biologico nell'Unione, le modifiche del regolamento (UE) 2018/848 non dovrebbero indebolire gli obiettivi fondamentali, i principi e le norme di produzione che disciplinano l'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 11
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) È importante preservare i settori biologici nazionali, che sostengono elevati costi di produzione associati al rispetto delle norme europee, dei requisiti ambientali, sanitari e sociali, nonché dei vincoli imposti dalla tracciabilità.

Or. en

Emendamento 12
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Lo sviluppo della produzione biologica nell'UE contribuisce alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale. Pertanto, le misure che disciplinano l'importazione di prodotti biologici dovrebbero attribuire priorità al sostegno dell'autonomia strategica del settore biologico dell'UE e alla prevenzione delle distorsioni del mercato causate dalla concorrenza sleale.

Or. en

Emendamento 13
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione, quali l'accordo Mercosur, o attualmente in fase di negoziazione possono aumentare in modo significativo le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi ed esporre i produttori dell'Unione a una maggiore pressione concorrenziale, laddove le condizioni di produzione non siano rigorosamente identiche.

Or. en

Emendamento 14
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e di mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, è opportuno che i prodotti aventi accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici e importati da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, possano recare termini riferiti alla produzione biologica.	(7) Al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e di mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, è opportuno che i prodotti aventi accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici e importati da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, possano recare termini riferiti alla produzione biologica ***solo a condizione che siano pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 15
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e di mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, è opportuno che i prodotti aventi accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici e importati da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono	(7) Al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e di mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, è opportuno che i prodotti aventi accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici e importati da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono

stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, possano recare termini riferiti alla produzione biologica.	stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, ***sulla base di audit e controlli nel paese terzo,*** mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, possano recare termini riferiti alla produzione biologica.

Or. ro

Emendamento 16
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il riconoscimento dei sistemi di produzione biologica e di controllo di un paese terzo come equivalenti a quelli dell'Unione implica che essi sono stati valutati come idonei a realizzare gli stessi obiettivi e principi dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità, sebbene attraverso mezzi diversi.	(8) Il riconoscimento dei sistemi di produzione biologica e di controllo di un paese terzo come equivalenti a quelli dell'Unione implica che essi sono stati valutati come idonei a realizzare gli stessi obiettivi e principi dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità, sebbene attraverso mezzi diversi. ***L'equivalenza degli obiettivi e dei principi non può essere equiparata a norme identiche, né offre al consumatore una garanzia equivalente a quella connessa al pieno rispetto del diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 17
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.	(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi. ***Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno e di mantenere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici, è necessario che il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza rimanga di natura transitoria e non determini persistenti divergenze nei requisiti essenziali di produzione e di controllo che incidono sui costi di produzione e sulle aspettative dei consumatori. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere subordinato al progressivo allineamento dei sistemi dei paesi terzi alle norme di produzione e di controllo stabilite nel presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce parità di condizioni stabilendo che l'equivalenza rimanga un meccanismo temporaneo volto alla piena conformità piuttosto che a un regime parallelo permanente.

Emendamento 18
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.	(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi. ***Tali differenze giustificano una migliore informazione dei consumatori, controlli specifici alle frontiere e l'esclusione di eventuali vantaggi in materia di etichettatura che potrebbero porre tali prodotti su un piano di parità con i prodotti biologici***

provenienti dall'Unione.

Or. en

Emendamento 19
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.	(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi***, in linea con i requisiti applicabili nell'Unione, garantendo in tal modo il rispetto delle norme europee lungo tutta la catena di produzione***.

Or. ro

Emendamento 20
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.	(9) Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti***, in linea con gli ampi requisiti in materia di trasparenza, piena tracciabilità e responsabilità degli operatori interessati***. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.

Or. ro

Emendamento 21
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un'indagine Eurobarometro condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio***. Esso è fondamentale*** sia per i consumatori sia per i produttori***,*** in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione.	(10) Un'indagine Eurobarometro condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio ***e il 56 % degli intervistati ha dichiarato di riconoscere il logo; la percentuale di riconoscimento relativamente bassa dimostra l'importanza di sensibilizzare in merito al logo e di aumentarne la visibilità, data la sua particolare rilevanza*** sia per i consumatori sia per i produttori ***e*** in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione.

Or. pt

Emendamento 22
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un'indagine Eurobarometro condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio. Esso è fondamentale sia per i consumatori sia per i produttori, in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione.	(10) Un'indagine Eurobarometro condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio. Esso è fondamentale sia per i consumatori sia per i produttori, in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione. ***Dato il suo alto profilo, il logo di produzione biologica dell'Unione europea deve rimanere principalmente associato a prodotti del tutto conformi al diritto***

dell'UE e non deve essere utilizzato per promuovere prodotti provenienti da regimi semplicemente equivalenti.

Or. en

Emendamento 23
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire una concorrenza leale ***nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti,*** e ***al fine*** di rispondere alle aspettative dei consumatori ***secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione***, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea ***nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei*** prodotti importati da tali paesi terzi***, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo***.	(11) Al fine di garantire una concorrenza leale e di rispondere alle aspettative dei consumatori, ***non*** è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea per i prodotti importati da tali paesi terzi ***riconosciuti sulla base della semplice equivalenza***.

Or. en

Emendamento 24
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino ***determinate*** prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.	(11) Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino ***una serie di*** prescrizioni supplementari ***essenziali dell'Unione*** in materia di produzione e di controllo. ***Tali prescrizioni supplementari, che garantiscono il rispetto dei principi fondamentali del modello biologico dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la produzione legata al suolo e il benessere degli animali, dovrebbero essere chiaramente stabilite in un nuovo allegato VII del regolamento (UE) 2018/848.***

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo i sistemi equivalenti dei paesi terzi, l'UE impone loro di soddisfare specifici criteri "non negoziabili" dell'UE (quali la produzione basata sul suolo e rigorosi limiti relativi agli additivi sintetici) se desiderano utilizzare l'eurofoglia. Ciò impedisce ai prodotti "biologici secondo standard meno severi" di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli agricoltori dell'UE che devono attenersi a norme più rigorose, evitando nel contempo l'imposizione di un divieto effettivo dell'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti importati nell'ambito di accordi di "equivalenza", anche se tali prodotti sono legalmente riconosciuti come biologici nell'UE, a seguito della sentenza della CGUE.

Emendamento 25
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.	(11) Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione – ***ambito in cui è fondamentale il ruolo svolto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le cui competenze e i cui strumenti dovrebbero essere rafforzati per consentirle di adempiere il suo mandato –*** è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Or. pt

Emendamento 26
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto	(12) Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto

riguarda gli scambi con i paesi terzi, tali prescrizioni supplementari dovrebbero corrispondere alle norme di produzione e di controllo che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e che contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno.	riguarda gli scambi con i paesi terzi, tali prescrizioni supplementari dovrebbero corrispondere alle norme di produzione e di controllo che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e che contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno***, imponendo requisiti obbligatori in materia di piena tracciabilità, controlli ufficiali solidi e una chiara etichettatura su origine e metodo di produzione***.

Or. ro

Emendamento 27
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, ***tali prescrizioni supplementari*** dovrebbero ***corrispondere*** alle norme di produzione ***e di*** controllo ***che*** svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e ***che*** contribuiscono a ***conseguire l'obiettivo di*** soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno.	(12) Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, ***i prodotti importati*** dovrebbero ***essere pienamente conformi*** alle norme di produzione***,*** controllo***, tracciabilità benessere degli animali e trasformazione applicabili nell'Unione, dato che tali norme*** svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e contribuiscono a soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 28
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Sussistono persistenti preoccupazioni in merito all'affidabilità di determinati sistemi di certificazione nei paesi terzi considerati equivalenti, in particolare a causa dei rischi di conflitti di interesse o di potenziali difficoltà per gli organismi di controllo locali, del ricorso ad audit a distanza senza verifica in loco per determinati prodotti e dell'assenza o insufficienza di ispezioni. Tali carenze possono compromettere l'integrità del sistema di certificazione biologica dell'Unione e incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nonché sulla concorrenza leale nel mercato interno.

Or. fr

Emendamento 29
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Prima di qualsiasi estensione dei diritti di etichettare o utilizzare il logo dell'Unione per i prodotti biologici provenienti da paesi terzi, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto dettagliata riguardo agli effetti economici, sociali, sanitari, ambientali e territoriali sui produttori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 30
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) La Commissione europea dovrebbe pubblicare una relazione annuale sull'impatto delle importazioni di prodotti biologici da paesi terzi sui prezzi, sui volumi, sulle quote di mercato, sul reddito dei produttori e sulla sostenibilità delle aziende biologiche nell'Unione.

Or. en

Emendamento 31
Ivan David, Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici ***utilizzano*** ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. ***Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei*** prodotti ***biologici*** nell'Unione ***e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano*** tali ingredienti***, avvengono nel rispetto delle norme*** di produzione di cui ***al regolamento (UE) 2018/848***. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea ***dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e***	(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici ***possono basarsi su*** ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. ***Tuttavia, al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno, preservare la fiducia dei consumatori ed evitare un uso fuorviante del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di tale logo non dovrebbe essere consentito per i*** prodotti ***trasformati ottenuti*** nell'Unione ***nei quali eventuali ingredienti biologici aggiunti siano stati importati da paesi terzi riconosciuti esclusivamente nell'ambito del regime di equivalenza, a***

contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi). Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari ***in materia di produzione e di controllo***.

meno che tali ingredienti ***non siano conformi alle prescrizioni supplementari in materia*** di produzione ***e di controllo*** di cui ***all'allegato VII***. ***Nessuna soglia quantitativa dovrebbe giustificare*** l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea ***in assenza del rispetto di tali*** prescrizioni supplementari.

Or. en

Motivazione

Mettiamo in discussione l'approccio proposto per i prodotti trasformati dell'UE contenenti il 5 % di ingredienti biologici provenienti da paesi terzi equivalenti e correliamo tale questione alla fiducia dei consumatori.

Emendamento 32
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti ***sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e*** sono necessari per un'ampia varietà di ***tali*** prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione ***e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi)***. ***Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e*** al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle	(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono necessari per un'ampia varietà di prodotti ***biologici trasformati nell'Unione***. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto un margine di tolleranza del 5 % per gli ingredienti biologici importati utilizzati nei prodotti biologici dell'UE qualora tali ingredienti importati non siano conformi all'allegato VII. Tutti i prodotti e gli ingredienti importati dovrebbero essere conformi all'allegato VII.

Emendamento 33
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per	(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per

gli alimenti e in termini generali per i mangimi). Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

gli alimenti e in termini generali per i mangimi). Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo. ***Se gli ingredienti agricoli provenienti da paesi terzi rappresentano il 5 % o meno della composizione del prodotto, il loro uso può essere consentito solo se la loro origine e il loro peso sono indicati in modo chiaro e visibile sull'etichetta, in modo da garantire che i consumatori siano pienamente informati.***

Or. ro

Emendamento 34
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e	(14) Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e

di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione ***e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi)***. ***Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e*** al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito ***soltanto*** nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo***, che sono specificate nell'allegato VII del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 35
André Franqueira Rodrigues, Dario Nardella, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di preservare la fiducia dei consumatori e garantire l'integrità della produzione biologica, l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica dovrebbe rimanere strettamente legato al pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848. L'introduzione o il riconoscimento di altri sistemi di sostenibilità o metodi di produzione non dovrebbe creare confusione con la produzione biologica né comprometterne la natura distinta e certificata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la produzione biologica rimanga un sistema distinto e pienamente certificato ed evita che venga indebolita da sovrapposizioni con altri sistemi di sostenibilità.

Emendamento 36
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che*** l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea ***sia*** obbligatorio per ***tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo*** gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione ***con*** ingredienti	(15) L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea ***non dovrebbe essere*** obbligatorio ***o consentito*** per gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione ***qualora contengano*** ingredienti ***biologici*** importati da paesi terzi ***che*** non rispettano ***pienamente le norme dell'Unione***.

importati da paesi terzi ***i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e*** non rispettano ***determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo***.

Or. en

Emendamento 37
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti ***rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e*** non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.	(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto un margine di tolleranza del 5 % per gli ingredienti biologici importati utilizzati nei prodotti biologici dell'UE qualora tali ingredienti importati non siano conformi all'allegato VII. Tutti i prodotti e gli ingredienti importati dovrebbero essere conformi all'allegato VII.

Emendamento 38
Ivan David, Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione ***e in cui*** tali ingredienti ***rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e*** non ***rispettano determinate*** prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.	(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione ***qualora*** tali ingredienti non ***rispettino le*** prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo ***di cui all'allegato VII***.

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente in linea con la soppressione della soglia del 5 %.

Emendamento 39
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici	(15) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici

preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti ***rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso*** e non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.	preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo***, che sono specificate nell'allegato VII del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 40
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) L'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) 2018/848 definisce la "varietà biologica adatta alla produzione biologica" come caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive e come derivante da attività di miglioramento genetico biologico. Tuttavia, senza un'ulteriore precisione all'allegato II, parte I, punto 1.8.4, del regolamento (UE) 2018/848, che descrive le "attività di miglioramento genetico biologico", potrebbe permanere un'attuazione disomogenea in tutta l'Unione. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di integrare il regolamento con prescrizioni supplementari in materia.

Or. en

Emendamento 41
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Sono necessarie ulteriori modifiche del diritto derivato per l'attuazione delle nuove prescrizioni relative all'uso del logo biologico dell'UE sui prodotti importati o sui prodotti contenenti ingredienti importati. Occorrerà in particolare apportare modifiche al certificato di ispezione dei prodotti biologici (COI) per consentire agli operatori dell'UE pertinenti di ottenere le informazioni richieste dagli operatori di paesi terzi lungo l'intera catena di produzione. Al fine di consentire la pubblicazione di tale diritto derivato supplementare, le nuove prescrizioni relative all'uso del logo biologico dell'UE dovrebbero applicarsi solo sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 42
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. L'aumento dei costi sostenuti	(16) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. L'aumento dei costi sostenuti

dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ha determinato un incremento del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. Tale ostacolo si traduce a sua volta in un aumento dei costi dovuto a tale obbligo. È pertanto opportuno ***abolire*** le condizioni relative al fatturato annuo in base alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. Inoltre la condizione relativa alle vendite annuali ***dovrebbe essere rivista al rialzo*** per non ***ostacolare l'esenzione degli*** operatori ***più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento***.	dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ha determinato un incremento del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. Tale ostacolo si traduce a sua volta in un aumento dei costi dovuto a tale obbligo. È pertanto opportuno ***adeguare*** le condizioni relative al fatturato annuo in base alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento***, consentendo alla Commissione di adottare atti delegati al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC)***. Inoltre ***il valore economico variabile di ciascun prodotto implica che prodotti diversi generano profitti diversi***. ***Ciò rende difficile garantire un trattamento equo in materia di esenzioni tra i piccoli operatori che vendono la stessa quantità di prodotti diversi tra loro. È pertanto necessario abolire*** la condizione relativa alle vendite annuali per non ***creare un trattamento iniquo e una concorrenza sleale tra i piccoli*** operatori.

Or. en

Motivazione

Il solo criterio della "quantità" rischia di non essere sufficientemente valido. L'emendamento mira invece a mantenere i criteri relativi al "fatturato" e ai "costi di certificazione" previsti dall'attuale regolamento (eliminando invece il criterio della "quantità" a fini di semplificazione, in linea con l'intenzione della Commissione), in quanto tali criteri potrebbero definire meglio cosa si intende per piccolo dettagliante.

Emendamento 43
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri ***possono*** esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. L'aumento dei costi sostenuti dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ***ha*** determinato un incremento del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. Tale ostacolo si traduce a sua volta in un aumento dei costi dovuto a tale obbligo. È pertanto opportuno ***abolire le condizioni relative*** al fatturato annuo in base alle quali gli Stati membri ***possono*** esentare gli operatori ***più piccoli*** dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. ***Inoltre la condizione relativa alle vendite annuali dovrebbe essere rivista al rialzo per non ostacolare l'esenzione degli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento.***	(16) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri ***hanno la possibilità di*** esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. ***L'articolo 35, paragrafo 8, esenta da tale obbligo i piccoli operatori che vendono prodotti non imballati.*** L'aumento dei costi sostenuti dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848***, nonché l'inflazione sugli alimenti hanno*** determinato un incremento ***delle loro vendite annue e*** del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato ***annuo massimo*** che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. Tale ostacolo si traduce a sua volta in un aumento dei costi dovuto a tale obbligo. È pertanto opportuno ***modificare la condizione relativa*** al fatturato annuo ***massimo*** in base alle quali gli Stati membri ***hanno la possibilità di*** esentare gli operatori dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 44
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tra tali difficoltà rientrano i costi amministrativi e la necessità di riorganizzare le attività economiche dei gruppi di produttori che attualmente fanno parte di associazioni cooperative, cooperative di operatori, associazioni, federazioni o organizzazioni. Tali criticità impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte di gruppi di operatori in quanto le disposizioni in vigore non riflettono adeguatamente le esigenze e la capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori, a scapito dello sviluppo dell'agricoltura biologica sia nell'Unione che nei paesi terzi. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno sopprimere le prescrizioni relative al fatturato annuo dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.	(17) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tra tali difficoltà rientrano i costi amministrativi e la necessità di riorganizzare le attività economiche dei gruppi di produttori che attualmente fanno parte di associazioni cooperative, cooperative di operatori, associazioni, federazioni o organizzazioni. Tali criticità impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte di gruppi di operatori in quanto le disposizioni in vigore non riflettono adeguatamente le esigenze e la capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori, a scapito dello sviluppo dell'agricoltura biologica sia nell'Unione che nei paesi terzi. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno sopprimere le prescrizioni relative al fatturato annuo ***massimo*** dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.

Or. en

Emendamento 45
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tra tali difficoltà rientrano i costi amministrativi e la necessità di riorganizzare le attività economiche dei gruppi di produttori che attualmente fanno parte di associazioni cooperative, cooperative di operatori, associazioni, federazioni o organizzazioni. Tali criticità impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte di gruppi di operatori in quanto le disposizioni in vigore non riflettono adeguatamente le esigenze e la capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori, a scapito dello sviluppo dell'agricoltura biologica sia nell'Unione che nei paesi terzi. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno ***sopprimere*** le prescrizioni relative al fatturato annuo dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.	(17) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tra tali difficoltà rientrano i costi amministrativi e la necessità di riorganizzare le attività economiche dei gruppi di produttori che attualmente fanno parte di associazioni cooperative, cooperative di operatori, associazioni, federazioni o organizzazioni. Tali criticità impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte di gruppi di operatori in quanto le disposizioni in vigore non riflettono adeguatamente le esigenze e la capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori, a scapito dello sviluppo dell'agricoltura biologica sia nell'Unione che nei paesi terzi. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno ***rivedere*** le prescrizioni relative al fatturato annuo dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.

Or. en

Motivazione

Il criterio degli ettari da solo non può definire i piccoli agricoltori che possono far parte di un gruppo di operatori. È opportuno prendere in considerazione il valore economico di ciò che è prodotto su tali ettari. L'emendamento mira pertanto a mantenere i criteri degli "ettari" e, in alternativa, dei "costi di certificazione in percentuale del fatturato".

Emendamento 46
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.	(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti ***in via eccezionale*** fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni ***del mercato interno e*** degli scambi di prodotti biologici***, nonché della fiducia e della tutela dei consumatori***. ***Data la natura eccezionale di tale misura, è pertanto necessario che la Commissione riferisca periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato dei negoziati con gli undici paesi terzi***

riconosciuti ai fini dell'equivalenza, in modo da concludere con essi accordi internazionali sul commercio di prodotti biologici.

Or. en

Motivazione

La proroga fino al 2036 dell'applicazione degli attuali accordi di equivalenza è una misura eccezionale e la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nella negoziazione degli accordi commerciali che dovrebbero sostituire quelli di equivalenza.

Emendamento 47
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni ***degli scambi*** di prodotti biologici.	(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni ***nel commercio*** di prodotti biologici***, a condizione che siano attuati controlli***

armonizzati alle frontiere, audit periodici dei sistemi di certificazione e meccanismi rapidi di sospensione in caso di non conformità.

Or. ro

Emendamento 48
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.	(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici***, a condizione che si verifichi la conformità agli standard e ai requisiti applicabili nell'Unione***.

Or. ro

Emendamento 49
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre ***2036***, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.	(18) Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre ***2031***, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.

Or. en

Motivazione

Una proroga di cinque anni consentirebbe comunque di evitare perturbazioni, mantenendo nel contempo la pressione affinché gli accordi internazionali vengano conclusi nei tempi previsti.

Emendamento 50
André Franqueira Rodrigues, Dario Nardella, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e assicurare parità di condizioni tra gli operatori, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe comportare l'emergere di norme nazionali divergenti o di prescrizioni supplementari che inciderebbero sull'uniformità delle norme in materia di produzione biologica in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

Impedisce la frammentazione del mercato interno e garantisce l'applicazione uniforme delle norme in materia di produzione biologica in tutti gli Stati membri.

Emendamento 51
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Non dovrebbe essere concessa alcuna proroga del riconoscimento dell'equivalenza a un paese terzo in assenza di garanzie efficaci per quanto riguarda il rispetto di norme in materia di produzione, controllo e tracciabilità comparabili a quelle imposte nell'Unione.

Or. en

Emendamento 52
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) È opportuno applicare clausole speculari ai prodotti biologici importati per garantire il rispetto di norme identiche a quelle imposte ai produttori dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali, i fattori produttivi, i controlli, la tracciabilità e la trasformazione.

Or. en

Emendamento 53
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme relative ai trattamenti veterinari. Tali norme prevedono che, per gli animali terrestri, il tempo di attesa successivo all'utilizzo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica***, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio[12],*** sia di durata doppia rispetto al tempo normale di attesa e abbia una durata minima di 48 ore. ***Ciò significa che, anche se il*** tempo ***normale di attesa applicabile del medicinale veterinario è pari a zero giorni, il tempo di attesa deve essere pari ad almeno*** 48 ore***. Per l'acquacoltura, le norme prevedono che il tempo di attesa successivo all'utilizzo di tali medicinali allopatici sia pari al doppio di quello di un medicinale veterinario autorizzato o, in caso di mancata indicazione, almeno a 48 ore. Al fine di evitare un onere per la produzione di animali terrestri, in particolare nei casi in cui il tempo di***	(20) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme relative ai trattamenti veterinari. Tali norme prevedono che, per gli animali terrestri, il tempo di attesa successivo all'utilizzo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sia di durata doppia rispetto al tempo normale di attesa e abbia una durata minima di 48 ore. ***Tale*** tempo ***minimo costituisce un'importante garanzia per la credibilità e l'integrità della produzione biologica. La proposta di eliminare la durata minima di*** 48 ore ***per*** gli animali terrestri ***non è stata sufficientemente motivata. In assenza di prove scientifiche a sostegno e di una valutazione d'impatto sugli obiettivi della produzione biologica e sulla fiducia dei consumatori, la norma vigente dovrebbe essere mantenuta***.

attesa specificato nel medicinale veterinario è pari a zero giorni, le disposizioni relative agli animali terrestri ***e all'acquacoltura dovrebbero pertanto essere allineate***.

[5] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).

Or. en

Motivazione

Il tempo di attesa di 48 ore proposto potrebbe compromettere gli obiettivi di produzione biologica; chiediamo pertanto ulteriori spiegazioni e prove scientifiche a sostegno.

Emendamento 54
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Qualora massicce importazioni di prodotti biologici da paesi terzi destabilizzino un mercato settoriale nell'Unione, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad attivare senza indugio misure di salvaguardia temporanee.

Or. en

Emendamento 55
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/848
Considerando 24

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) il considerando 24 è così modificato:
Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie, ed evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.	***"***Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie, ed evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici. ***Al fine di agevolare la produzione biologica e conseguire una semplificazione per il settore biologico, la responsabilità degli operatori dovrebbe essere accompagnata da comportamenti e azioni precauzionali degli agricoltori non biologici limitrofi e di altre persone fisiche e giuridiche, che potrebbero avere un impatto negativo sugli operatori biologici.";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella

produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 56
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Tenuto conto ***della necessità di evitare inutili perturbazioni degli scambi di prodotti*** biologici ***e di garantire un'agevole transizione verso il regime di riconoscimento dei paesi terzi fondato su accordi internazionali, nonché di eliminare oneri inutili per gli operatori biologici, è opportuno che il*** presente regolamento ***entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***,	(25) Tenuto conto ***delle implicazioni economiche, commerciali e concorrenziali di tale riforma per i settori*** biologici ***dell'Unione, in particolare per i produttori europei soggetti a rigorose norme in materia di produzione e di controllo, è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente prima dell'entrata in vigore del*** presente regolamento ***per consentire una valutazione preliminare dei suoi effetti sulla concorrenza, sulla trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori e sull'equilibrio del mercato interno***,

Or. en

Emendamento 57
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare inutili sprechi alimentari e perdite economiche sproporzionate per gli operatori, i prodotti che sono stati legalmente ottenuti, etichettati e immessi sul mercato in conformità delle norme vigenti relative all'uso del logo biologico dell'UE dovrebbero poter essere commercializzati

fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Emendamento 58
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Considerando 69

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 ter) il considerando 69 è così modificato:
Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione per quanto riguarda le misure da adottare in caso di sospetto di non conformità, in particolare ove tale sospetto sorga a causa della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in prodotti biologici o in conversione, e al fine di evitare incertezze per gli operatori, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dovrebbero svolgere un'indagine ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, in modo da verificare la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica. Nel caso specifico di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l'indagine dovrebbe stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica – in particolare, non abbiano utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica – e di assicurare che gli operatori abbiano adottato misure precauzionali proporzionate e adeguate per evitare contaminazioni della produzione biologica con tali prodotti e sostanze. Le indagini in questione dovrebbero essere	***"***Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione per quanto riguarda le misure da adottare in caso di sospetto di non conformità, in particolare ove tale sospetto sorga a causa della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in prodotti biologici o in conversione, e al fine di evitare incertezze per gli operatori, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dovrebbero svolgere un'indagine ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, in modo da verificare la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica. Nel caso specifico di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l'indagine dovrebbe stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica – in particolare, non abbiano utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica – e di assicurare che gli operatori ***e gli agricoltori non biologici limitrofi e altre persone fisiche e giuridiche che operano in prossimità di un'azienda biologica*** abbiano adottato misure precauzionali proporzionate e

adeguate alla non conformità di cui si sospetta e dovrebbero pertanto essere completate il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso. Esse potrebbero includere i metodi e le tecniche per i controlli ufficiali che siano ritenuti appropriati per eliminare o confermare efficacemente, senza inutili ritardi, qualsiasi sospetto di non conformità al presente regolamento, compreso l'uso di informazioni pertinenti che consentano di eliminare o confermare qualsiasi sospetto di non conformità senza procedere a ispezioni in loco.	adeguate per evitare contaminazioni della produzione biologica con tali prodotti e sostanze. Le indagini in questione dovrebbero essere adeguate alla non conformità di cui si sospetta e dovrebbero pertanto essere completate il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso. Esse potrebbero includere i metodi e le tecniche per i controlli ufficiali che siano ritenuti appropriati per eliminare o confermare efficacemente, senza inutili ritardi, qualsiasi sospetto di non conformità al presente regolamento, compreso l'uso di informazioni pertinenti che consentano di eliminare o confermare qualsiasi sospetto di non conformità senza procedere a ispezioni in loco.***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 59
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Considerando 70

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 quater) il considerando 70 è così modificato:
Il verificarsi della presenza di prodotti o	***"***Il verificarsi della presenza di prodotti o

sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in prodotti commercializzati come prodotti biologici o in conversione e le misure prese al riguardo dovrebbero essere oggetto di ulteriore osservazione da parte degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe ***quindi*** sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri riguardo ai casi in cui prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica siano stati oggetto di indagine. Tale relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa per un'ulteriore armonizzazione.	sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in prodotti commercializzati come prodotti biologici o in conversione e le misure prese al riguardo dovrebbero essere oggetto di ulteriore osservazione da parte degli Stati membri e della Commissione. ***Al fine di valutare la frequenza e l'onere a carico degli agricoltori biologici in tutti gli Stati membri, entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore],*** la Commissione dovrebbe sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri riguardo ai casi in cui prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica siano stati oggetto di indagine ***in termini di rispetto delle misure preventive adottate dagli operatori, dagli agricoltori non biologici limitrofi e da altre persone fisiche e giuridiche***. Tale relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa per un'ulteriore armonizzazione.***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 60
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 3 è così modificato:
l'articolo 3 è così modificato:	***""prodotti e sostanze non autorizzati": rilevamento nei prodotti biologici o in conversione di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica, in una quantità superiore al limite (0,01 mg/kg or 5 % del livello massimo di residui);";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 61
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3 – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 quinquies) all'articolo 3, il punto 5 è così modificato:
"misure precauzionali": le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;	***"***"misure precauzionali": le misure che devono essere adottate dagli operatori e ***dagli agricoltori non biologici limitrofi nonché da altre persone fisiche e giuridiche che operano in prossimità dell'azienda agricola biologica*** in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 62
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 3, il punto 17 è così modificato:
	"materiale riproduttivo vegetale" : i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo, ad esclusione delle "plantule";";

Or. en

Emendamento 63
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 3 – comma 1 – punto 75 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 3 ***è aggiunto il punto seguente:***
Articolo 3 ***Definizioni***	***"75 bis) "sistemi di stabulazione innovativi": sistemi di stabulazione che riflettono i miglioramenti conseguiti in termini di benessere degli animali e protezione del clima nell'allevamento di bestiame;";***

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli coltivati con metodi biologici nell'UE entro il 2030, l'innovazione nella tecnologia e nell'edilizia nonché i nuovi concetti di gestione dovrebbero essere accolti con favore per soddisfare i requisiti del regolamento, ad esempio per quanto riguarda i requisiti in materia di pascolo, ove alcuni allevatori biologici si trovano ad affrontare sfide significative. È opportuno incoraggiare le tecnologie innovative e trovare un approccio praticabile all'applicazione dei requisiti, consentendo un aumento delle aziende agricole nella produzione biologica, tutelando nel contempo le rigorose norme di produzione.

Emendamento 64
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 sexies
	all'articolo 10, il paragrafo 4 è così modificato:
I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono	***"***I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono

essere commercializzati come prodotti in conversione: a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi; b) alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.	essere commercializzati come prodotti in conversione: a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi; b) alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto***;*** ***c) bestiame, se offerto ad altre aziende biologiche****.";*

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 65
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 12 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 3: ***"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano, all'allegato II, parte I, il punto 1.8.4 del presente regolamento stabilendo norme aggiuntive***

per il miglioramento genetico biologico per quanto riguarda:

a) il materiale di partenza e di incrocio;

b) la trasparenza sulle tecniche di miglioramento genetico dei vegetali utilizzate;

c) le condizioni e la durata dei programmi di miglioramento genetico biologico;

d) i diritti di proprietà intellettuale applicabili alle varietà create attraverso il miglioramento genetico biologico dei vegetali.";

Or. en

Motivazione

Per il miglioramento genetico biologico sarebbe utile se il regolamento fornisse informazioni più dettagliate, in quanto ciò contribuirebbe a creare condizioni di parità più armonizzate in Europa. Le informazioni, ad esempio, su quando inizia l'incrocio di materiale per il miglioramento genetico biologico dei vegetali o sulle condizioni in cui avviene la selezione del materiale, sarebbero preziose per il miglioramento genetico biologico dei vegetali.

Emendamento 66
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 12 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) all'articolo 12 è aggiunto il nuovo paragrafo 3:
	"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento stabilendo norme relative al miglioramento genetico biologico dei vegetali.";

Or. en

Emendamento 67
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	all'articolo 22, il paragrafo 2 è così modificato:
Qualora ***uno Stato membro*** abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale ***Stato membro*** può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1.	***"***Qualora ***un'autorità competente*** abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione ***biologica*** stabilite dal presente regolamento, tale ***autorità competente*** può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1.***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 68
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	all'articolo 25, il paragrafo 1 è così

	modificato:
Laddove necessario al fine di garantire l'accesso a determinati ingredienti agricoli, e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, ***uno Stato membro può, su richiesta di un*** operatore***, autorizzare provvisoriamente l'utilizzo di*** ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati sul suo territorio ***per*** un ***periodo*** massimo ***di 6 mesi***. ***Tale autorizzazione si applica a tutti gli operatori in tale Stato membro.***	***"***Laddove necessario al fine di garantire l'accesso a determinati ingredienti agricoli, e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, ***l'***operatore ***può utilizzare*** ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati sul suo territorio ***fino a*** un massimo ***del 5 %, purché non sia violato l'articolo sugli OMG e sulle nuove tecniche genomiche***.***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 69
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 28 è così modificato: dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente valuta le misure precauzionali di cui al paragrafo 1. Qualora tali misure siano ritenute proporzionate e adeguate a prevenire la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, è rilasciata una conferma scritta. Qualora siano ritenute insufficienti, l'autorità competente fornisce all'operatore una valutazione motivata, compresi orientamenti sulle misure correttive necessarie da adottare.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la certezza del diritto consentendo agli operatori di ottenere una conferma ufficiale dell'adeguatezza delle loro misure precauzionali. In caso di contaminazione, tale conferma è fondamentale, in particolare per le richieste di risarcimento assicurativo, in quanto gli operatori devono dimostrare di aver agito con diligenza. Aiuta inoltre a individuare tempestivamente eventuali lacune e fornisce orientamenti per azioni correttive, prevenendo perdite economiche e controversie.

Emendamento 70
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) l'articolo 28 è così modificato: dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 ter. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione della produzione biologica, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che svolgono attività agricole utilizzando prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica notifichino l'applicazione di tali prodotti o sostanze agli operatori limitrofi che gestiscono appezzamenti conformemente al presente regolamento. Tale notifica è fornita, ove possibile, per via elettronica e comprende informazioni sul prodotto o sulla sostanza utilizzati, nonché la data e l'ora di inizio e fine dell'applicazione. Tale notifica è presentata entro sette giorni dall'applicazione.";

Or. en

Motivazione

Fornire informazioni entro breve tempo dall'applicazione, indicando la data esatta, l'ora e le

sostanze utilizzate, consente agli operatori biologici limitrofi di reagire efficacemente, in particolare pianificando test mirati e valutando se si è verificata una contaminazione. Ciò è fondamentale per determinare la portata dei potenziali danni ed evitare la perdita di interi raccolti in cui solo una parte potrebbe essere interessata.

Emendamento 71
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) all'articolo 28, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
	"La Commissione adotta, entro il 31 novembre 2026, atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi intese a precisare:";

Or. en

Motivazione

Mentre la lettera a) dell'articolo 28, paragrafo 3, è già disciplinato dalle norme di attuazione, la lettera b) non lo è. Ciò crea incertezza giuridica e pratiche divergenti. In caso di contaminazione o di richieste di risarcimento assicurativo, gli operatori possono avere difficoltà a dimostrare di aver adottato misure precauzionali sufficienti. Le norme dell'UE e la conferma scritta da parte delle autorità, su richiesta, garantirebbero la certezza del diritto, l'armonizzazione e una prova più semplice della conformità.

Emendamento 72
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 28

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 sexies) l'articolo 28, il paragrafo 1

	è così modificato:
1. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.	***"***1. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica, gli operatori ***e gli agricoltori non biologici limitrofi, nonché altre persone fisiche e giuridiche*** prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione:***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 73
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 28

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 septies) all'articolo 28, paragrafo 3, la lettera b è così modificata:
b) le misure proporzionate e adeguate che devono essere adottate e aggiornate dagli operatori per individuare ed evitare i rischi di contaminazione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c).	***"***b) le misure proporzionate e adeguate che devono essere adottate e aggiornate dagli operatori ***e dagli agricoltori non biologici limitrofi nonché da altre persone fisiche e giuridiche*** per individuare ed evitare i rischi di contaminazione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c).***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 74
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
3. All'operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto.	***(1 octies)*** ***"***3. All'operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto.
Ove necessario, l'operatore ***interessato adotta*** le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro.	Ove necessario, l'operatore ***e gli agricoltori non biologici limitrofi nonché altre persone fisiche e giuridiche interessati adottano*** le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro.***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella

produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 75
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 29

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 nonies) all'articolo 29, il paragrafo 9 è così modificato:
9. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi in cui vi è stata contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nell'anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda la natura della contaminazione riscontrata e, in particolare, la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Tali informazioni sono raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla medesima e sono utilizzate per agevolare la definizione di migliori prassi ***volte*** a evitare la contaminazione.	***"***9. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi in cui vi è stata contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nell'anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda la natura della contaminazione riscontrata e, in particolare, la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Tali informazioni sono raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla medesima e sono utilizzate per agevolare la definizione di migliori prassi***, garantendo un'equa ripartizione degli oneri tra agricoltori tradizionali e quelli biologici, e*** a evitare la contaminazione.***";***

Or. en

(Regolamento 2018/848)

Motivazione

L'emendamento mira ad affrontare l'onere sproporzionato derivante dall'attuale regolamento sulla produzione biologica, in quanto gli agricoltori biologici sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per prevenire la contaminazione, ma non hanno alcun controllo sul comportamento degli agricoltori confinanti che potrebbero utilizzare sostanze vietate nella

produzione biologica. L'onere dovrebbe essere distribuito equamente.

Emendamento 76
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 30 è così modificato:	(2) l'articolo 30 è così modificato: ***"9. Obblighi dei fornitori sul mercato online***
	1. Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell'Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano l'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento sono considerate contenuti illegali secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.
	2. Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l'ordine di contrastare contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
	3. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2065, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi gli articoli 26 e 27 del presente regolamento.";

Or. en

Motivazione

L'attuale regolamento non disciplina i siti web o le piattaforme online, consentendo così la diffusione incontrollata di affermazioni ingannevoli sui prodotti biologici in ambito digitale. L'emendamento è inteso a colmare tale lacuna.

Emendamento 77
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del presente regolamento, un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali "bio" ed "eco", possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono conformi al presente regolamento ***o che sono importati da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii)***, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici.	1. Ai fini del presente regolamento, un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali "bio" ed "eco", possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono conformi al presente regolamento, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici.

Or. en

Emendamento 78
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Benoit Cassart, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento o che non sia importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, lettera b), punto ii) o iii), ai fini della sua immissione sul mercato dell'Unione come prodotto biologico.	Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***gli Stati membri garantiscono controlli efficaci, anche per le vendite online, e*** i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento o che non sia importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, lettera b), punto ii) o iii), ai fini della sua immissione sul mercato dell'Unione come prodotto biologico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma le lacune in termini di applicazione garantendo che i controlli coprano i canali di vendita digitali e a distanza.

Emendamento 79
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 30, il paragrafo 2 è così modificato:
Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento. Inoltre, nell'etichettatura e nella pubblicità	***"***Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità***, le informazioni fornite nelle interfacce online, i nomi di domini*** o i documenti commerciali di un prodotto che non sia

non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento.	conforme al presente regolamento. Inoltre, nell'etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, ***se si riferiscono a prodotti contemplati dal regolamento 2018/848,*** o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento.***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

L'attuale regolamento non contempla esplicitamente i nomi di dominio o i siti web, consentendo così la diffusione incontrollata di affermazioni ingannevoli sui prodotti biologici in ambito digitale. L'emendamento è inteso a colmare tale lacuna.

Emendamento 80
André Franqueira Rodrigues, Dario Nardella, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è aggiunto il comma seguente: "I prodotti biologici immessi sul mercato sono pienamente conformi alle prescrizioni in materia di produzione, controllo ed etichettatura di cui al presente regolamento. I prodotti o gli ingredienti che sono solo parzialmente conformi o in conversione non sono commercializzati o etichettati in modo tale da indurre in errore i consumatori circa la loro qualifica di prodotto biologico.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento previene l'etichettatura ingannevole e garantisce che solo i prodotti

pienamente conformi siano presentati come biologici.

Emendamento 81
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è inserito l'articolo 30 bis seguente:
	Articolo 30 bis
	Marchio di origine
	1. L'indicazione del paese d'origine è obbligatoria per tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati da un consumatore finale nel mercato unico.
	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 al fine di stabilire la metodologia per l'indicazione del paese di origine per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e ciò fino al 31 dicembre 2026.

Or. ro

Emendamento 82
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
– nei casi in cui gli alimenti	– nei casi in cui gli alimenti

trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e ***tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso dell'alimento trasformato e*** non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.	trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 83
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
REGOLAMENTO (UE) 2018/848
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ***ottenuti*** con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti ***rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso dell'alimento trasformato e*** non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.	– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ***prodotti*** con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 84
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b – ultimo trattino

Testo della Commissione	*Emendamento*
– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti ***rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso dell'alimento trasformato e*** non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.	– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina la tolleranza del 5 % e rende la conformità all'allegato VII l'unica condizione pertinente per l'uso del logo biologico dell'UE in tale caso.

Emendamento 85
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti ***rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso dell'alimento trasformato e*** non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.	– nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto un margine di tolleranza del 5 % per gli ingredienti biologici importati utilizzati nei prodotti biologici dell'UE qualora tali ingredienti importati non siano conformi all'allegato VII. Tutti i prodotti e gli ingredienti importati dovrebbero essere conformi all'allegato VII.

Emendamento 86
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti conformemente ***alle norme di cui ai capi II, III e IV***;	a) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ***conformi al presente regolamento o*** ottenuti conformemente ***all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i)***;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta mira a garantire che il logo di produzione biologica dell'UE possa continuare a essere utilizzato per i prodotti ottenuti nell'UE.

Emendamento 87
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), ***e che soddisfano*** le prescrizioni di cui all'allegato	b) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), ***purché tali prodotti soddisfino*** le prescrizioni ***supplementari in materia di***

VII;	***produzione e di controllo*** di cui all'allegato VII;

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo i sistemi equivalenti dei paesi terzi, l'UE impone loro di soddisfare specifici criteri "non negoziabili" dell'UE (quali la produzione basata sul suolo e rigorosi limiti relativi agli additivi sintetici) se desiderano utilizzare l'eurofoglia. Ciò impedisce ai prodotti "biologici secondo standard meno severi" di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli agricoltori dell'UE che devono attenersi a norme più rigorose, evitando nel contempo l'imposizione di un divieto effettivo dell'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti importati nell'ambito di accordi di "equivalenza", anche se tali prodotti sono legalmente riconosciuti come biologici nell'UE, a seguito della sentenza della CGUE.

Emendamento 88
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 89
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII ***o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati***;	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII;

Or. de

Emendamento 90
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII ***o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola***	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII;

contenuti nei mangimi trasformati;

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto un margine di tolleranza del 5 % per gli ingredienti biologici importati utilizzati nei prodotti biologici dell'UE qualora tali ingredienti importati non siano conformi all'allegato VII. Tutti i prodotti e gli ingredienti importati dovrebbero essere conformi all'allegato VII.

Emendamento 91
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII ***o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati***;	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII;

Or. en

Motivazione

Il logo biologico dell'UE non dovrebbe essere utilizzato in base a una soglia de minimis qualora gli ingredienti provengano da sistemi basati esclusivamente sull'equivalenza e non soddisfino le garanzie supplementari. Chiediamo di mantenere di norme rigorose e la fiducia dei consumatori.

Emendamento 92
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati;	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati***, a condizione che la presenza e il peso degli ingredienti inferiori al 5 % siano chiaramente indicati sull'etichetta, al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati***;

Or. ro

Emendamento 93
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1,	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1,

lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati ***o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati***;	lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati;

Or. en

Emendamento 94
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati;	c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni ***supplementari in materia di produzione e di controllo*** di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati;

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo i sistemi equivalenti dei paesi terzi, l'UE impone loro di soddisfare specifici criteri "non negoziabili" dell'UE (quali la produzione basata sul suolo e rigorosi limiti relativi agli additivi sintetici) se desiderano utilizzare l'eurofoglia. Ciò impedisce ai prodotti "biologici secondo standard meno severi" di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli agricoltori dell'UE che devono attenersi a norme più rigorose, evitando nel contempo l'imposizione di un divieto effettivo dell'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti importati

nell'ambito di accordi di "equivalenza", anche se tali prodotti sono legalmente riconosciuti come biologici nell'UE, a seguito della sentenza della CGUE.

Emendamento 95
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello figurante nell'allegato V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato.	4. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea ***garantisce che l'indicazione dell'origine presenti visibilità e caratteri di dimensioni uguali*** e segue il modello figurante nell'allegato V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato.

Or. en

Motivazione

Evita una presentazione ingannevole dell'origine.

Emendamento 96
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello figurante nell'allegato V ***ed è*** conforme alle norme stabilite in tale allegato.	4. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea ***indica il paese terzo di origine e*** segue il modello figurante nell'allegato V***, essendo*** conforme alle norme stabilite in tale allegato.

Or. en

Emendamento 97
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "Se i prodotti biologici sono importati in regime di equivalenza a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), l'etichettatura indica chiaramente:
	a) il paese di produzione;
	b) la dicitura "Prodotto secondo norme riconosciute equivalenti alle norme dell'UE in materia di produzione biologica".";

Or. en

Emendamento 98
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati.	5. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento***, importati ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o contenenti ingredienti importati ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b),*** possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati.

Or. de

Motivazione

I loghi statali e privati dovrebbero essere consentiti non solo sui prodotti ottenuti all'interno dell'UE, ma anche sui prodotti importati.

Emendamento 99
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'allegato VII per quanto riguarda l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea per i prodotti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), aggiungendo prescrizioni che devono essere rispettate per soddisfare le aspettative dei consumatori e mantenere una concorrenza leale nel mercato dell'Unione dei prodotti biologici, o modificando tali prescrizioni supplementari***, in particolare per quanto riguarda l'uso di sistemi sostenibili per la produzione vegetale, di sistemi di produzione animale che assicurino il benessere degli animali e un'alimentazione sostenibile, di metodi di trasformazione degli alimenti che utilizzano fattori di produzione artificiali minimi, tenendo conto allo stesso tempo delle specificità dei paesi terzi per i prodotti non coltivati o trasformati nell'Unione***.	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'allegato VII per quanto riguarda l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea per i prodotti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), aggiungendo prescrizioni che devono essere rispettate per soddisfare le aspettative dei consumatori e mantenere una concorrenza leale nel mercato dell'Unione dei prodotti biologici, o modificando tali prescrizioni supplementari***. Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione pubblica una motivazione tecnica dettagliata, comprese le ragioni e un'analisi approfondita degli effetti derivanti dall'inserimento o dalla modifica di ciascuna prescrizione, nonché il relativo impatto previsto sulla concorrenza leale, sulle aspettative dei consumatori e sugli operatori***.

Or. en

Emendamento 100
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Qualora vi siano prove di non conformità sistematica, frode, residui individuati in quantità eccessiva o carenze nell'applicazione della normativa in un paese terzo con equivalenza riconosciuta, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a sospendere o limitare le importazioni in questione. Tali misure possono includere controlli rafforzati, sospensione temporanea dell'uso del logo o sospensione del riconoscimento dell'equivalenza.

Or. en

Emendamento 101
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 33 – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. La Commissione garantisce un'effettiva reciprocità e previene le distorsioni della concorrenza. La Commissione pubblica relazioni periodiche volte a valutare l'equivalenza dei risultati in materia di applicazione e rispetto delle norme.

Or. en

Emendamento 102
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi. Gli operatori che immagazzinano prodotti biologici preimballati sono esentati dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non modifichino l'imballaggio primario dei prodotti biologici o non appaltino tali attività a terzi.

Or. en

Motivazione

I distributori di vino in bottiglia sono oggi tenuti a essere in possesso di un certificato e a sostenere i relativi costi di certificazione, pur non avendo alcuna possibilità di intervenire sul vino, dato che si limitano a immagazzinare e distribuire le casse di bottiglie di vino.

Emendamento 103
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	all'articolo 34, il paragrafo 6 è così modificato:
Gli Stati membri ***tengono aggiornati elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1 e pubblicano con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito internet, un elenco esauriente di tali dati, unitamente alle informazioni relative ai*** certificati ***forniti a tali*** operatori e gruppi di operatori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1. ***Nel fare ciò, gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.***	***"***Gli Stati membri ***indicano nei siti web da essi gestiti un link al sistema TRACES, nel quale sono disponibili i*** certificati ***rilasciati agli*** operatori e ***a*** gruppi di operatori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1***.";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Il sistema TRACES contiene già tutte le informazioni necessarie e non occorre creare ulteriori oneri burocratici.

Emendamento 104
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l'articolo 34 è così modificato, dopo il paragrafo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

(6 bis) Entro il 31 gennaio 2027 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento di una mappa che identifichi gli appezzamenti agricoli e le aziende agricole presenti sul loro territorio gestiti conformemente al presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi nazionali esistenti per l'identificazione degli appezzamenti agricoli. Tali informazioni sono rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di una mappa degli appezzamenti agricoli destinati alla produzione biologica migliorerebbe la trasparenza e la fiducia dei consumatori, garantirebbe un approccio più armonizzato in tutti gli Stati membri e sosterrebbe controlli efficaci. Ciò faciliterebbe inoltre la coesistenza tra agricoltura biologica e non biologica, aiutando gli agricoltori confinanti a prevenire i rischi di contaminazione. Consentire l'uso dei sistemi esistenti garantisce la proporzionalità e limita gli oneri amministrativi.

Emendamento 105
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8 – primo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 35, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da	

un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non superino i 10 000 kg all'anno.";

Or. en

Emendamento 106
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non ***superino i 10 000 kg all'anno***.	Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non ***rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EUR o che il costo potenziale della certificazione per l'operatore superi il 2 % del fatturato totale relativo ai prodotti biologici non imballati venduti da tale operatore***.

Or. en

Motivazione

Il solo criterio della "quantità" rischia di non essere sufficientemente valido. L'emendamento mira invece a mantenere i criteri relativi al "fatturato" e ai "costi di certificazione" previsti dall'attuale regolamento (eliminando invece il criterio della "quantità" a fini di semplificazione, in linea con l'intenzione della Commissione), in quanto tali criteri

potrebbero definire meglio cosa si intende per piccolo dettagliante.

Emendamento 107
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non ***superino i 10 000 kg all'anno***.	Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non ***rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 25 000 EUR***.

Or. en

Emendamento 108
Elsi Katainen, Asger Christensen, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici	Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici

non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non superino i ***10 000*** kg all'anno.	non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non superino i ***50 000*** kg all'anno.

Or. en

Motivazione

Un limite più elevato eliminerebbe gli ostacoli negli Stati membri in cui la quota di vendite di prodotti biologici è relativamente bassa. Inoltre, ciò incoraggerebbe gli operatori più piccoli a promuovere e introdurre prodotti biologici.

Emendamento 109
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 35 è aggiunto il paragrafo 8 bis seguente:
	"8 bis.
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54, al fine di adeguare la soglia di fatturato di cui al paragrafo 8 per tener conto dell'evoluzione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC).";

Or. en

Motivazione

Il solo criterio della "quantità" rischia di non essere sufficientemente valido. L'emendamento mira invece a mantenere i criteri relativi al "fatturato" e ai "costi di certificazione" previsti

dall'attuale regolamento (eliminando invece il criterio della "quantità" a fini di semplificazione, in linea con l'intenzione della Commissione), in quanto tali criteri potrebbero definire meglio cosa si intende per piccolo dettagliante.

Emendamento 110
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 35 è inserito un nuovo paragrafo 8 bis:
	"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 del presente regolamento che modificano il fatturato annuo di cui al paragrafo 8 del presente articolo.",

Or. en

Emendamento 111
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) l'articolo 35, paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano il modello di certificato di cui all'allegato VI.	***"***9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano il modello di certificato di cui all'allegato VI ***nonché di adeguare il paragrafo 8 del presente articolo per quanto riguarda il limite massimo relativo alla quantità e al***

fatturato delle vendite di prodotti biologici non imballati.

";

Or. de

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

Un massimale fisso non si è dimostrato efficace nel contesto di condizioni macroeconomiche in continua evoluzione, come l'inflazione.

Emendamento 112
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:	(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"b) è composto soltanto da membri, comprese le singole aziende agricole, i) i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro; o ii) che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:
	- 10 ettari;
	- un ettaro, nel caso di serre, o
	- 30 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;";

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di una soglia equilibrata garantisce un accesso equo alla certificazione di gruppo, preservando al contempo la semplicità e sostenendo sia le piccole che le medie aziende agricole. Raggruppando le aziende agricole nell'ambito di un unico processo di certificazione, la certificazione di gruppo riduce l'onere economico a carico di ciascuna azienda, rendendo la certificazione accessibile alle piccole aziende agricole che altrimenti ne

sarebbero escluse a causa degli elevati costi individuali. Consentendo la partecipazione collettiva, la certificazione di gruppo promuove la cooperazione tra gli agricoltori.

Emendamento 113
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è composto soltanto da membri che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:	b) è composto soltanto da membri***:***
	i) i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro; o
	ii) che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:

Or. en

Motivazione

Il criterio degli ettari da solo non può definire i piccoli agricoltori che possono far parte di un gruppo di operatori. È opportuno prendere in considerazione il valore economico di ciò che è prodotto su tali ettari. L'emendamento mira pertanto a mantenere i criteri degli "ettari" e, in alternativa, dei "costi di certificazione in percentuale del fatturato".

Emendamento 114
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è composto soltanto da membri che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:	b) è composto soltanto da membri***:***
	i) i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato di ciascun membro; o
	ii) che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:

Or. en

Emendamento 115
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Articolo 36 –
paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ii) ***un ettaro***, nel caso di serre, o	– ii) ***0,5 ettari***, nel caso di serre, o

Or. en

Emendamento 116
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
— ii) ***un ettaro***, nel caso di serre, o	— ii) ***0,5 ettari***, nel caso di serre, o

Or. de

Motivazione

L'ampliamento della superficie delle serre nell'UE consentirebbe anche alle aziende agricole con livelli di fatturato elevati fino a 1 ettaro di beneficiare della certificazione di gruppo. Ciò sarebbe in contrasto con lo spirito delle certificazioni di gruppo.

Emendamento 117
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Gli Stati membri possono applicare adeguamenti proporzionati.

Or. en

Motivazione

Consente una certa flessibilità per tenere conto delle diverse strutture agricole regionali presenti nei vari Stati membri.

Emendamento 118
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ha personalità giuridica o fa parte di un'associazione di cooperative di agricoltori, di una cooperativa di operatori, di un'***associazione***, di una federazione o di un'organizzazione dotata di personalità giuridica;	d) ha personalità giuridica o fa parte di un'associazione di cooperative di agricoltori, di una cooperativa di operatori ***agricoli***, di un'***organizzazione agricola, di un'unione di cooperative agricole***, di una federazione o di un'***altra forma di*** organizzazione ***agricola*** dotata di personalità giuridica;

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non è ancora abbastanza chiara in merito a quali altri tipi di sottogruppi siano consentiti. Ciò può semplificare notevolmente la situazione delle associazioni di produttori dei paesi terzi.

Emendamento 119
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ha personalità giuridica o fa parte di un'associazione di cooperative di agricoltori, di una cooperativa di operatori, di un'associazione, di una federazione o di un'organizzazione dotata di personalità giuridica;	d) ha personalità giuridica***, comprese le aziende agricole individuali,*** o fa parte di un'associazione di cooperative di agricoltori, di una cooperativa di operatori, di un'associazione, di una federazione o di un'organizzazione dotata di personalità giuridica;

Or. en

Emendamento 120
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è aggiunta la lettera h) seguente:
	"h) garantisce la piena tracciabilità degli ingredienti biologici importati lungo l'intera catena di fornitura e conserva la documentazione che attesta la conformità alle norme biologiche applicabili riconosciute come equivalenti.";

Or. en

Emendamento 121
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 quaterdecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 quaterdecies
Almeno una volta ***all'anno*** le autorità competenti organizzano, a norma dell'articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, audit agli organismi di controllo a cui hanno delegato compiti relativi ai controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.	***"***Almeno una volta ***ogni due anni*** le autorità competenti organizzano, a norma dell'articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, audit agli organismi di controllo a cui hanno delegato compiti relativi ai controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Le autorità di vigilanza dispongono di una serie di altre opzioni da attuare tra un audit principale e l'altro per sorvegliare il corretto funzionamento di un organismo di controllo, comprese le visite di sorveglianza effettuate dall'organismo nazionale di accreditamento, e la vigilanza documentale continua in caso di non conformità.

Emendamento 122
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 40, il paragrafo 4 è così

	modificato:
4. Le autorità competenti non delegano agli organismi di controllo i seguenti compiti riguardanti controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali: a) la supervisione e l'audit di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo; b) il potere di concedere deroghe, eccetto le deroghe per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica; c) ***l'autorità di ricevere notifiche delle attività da parte degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento; d)*** la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del presente regolamento che determinano la frequenza con cui si devono effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/625; ***e)*** la definizione del catalogo comune delle misure di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento.	***"***4. Le autorità competenti non delegano agli organismi di controllo i seguenti compiti riguardanti controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali: a) la supervisione e l'audit di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo; b) il potere di concedere deroghe, eccetto le deroghe per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica; c) la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del presente regolamento che determinano la frequenza con cui si devono effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/625; ***d)*** la definizione del catalogo comune delle misure di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento. ***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Il regolamento del 2018 ha introdotto un obbligo di notifica in due fasi, sia per l'autorità competente che per l'organismo di controllo, aumentando l'onere amministrativo, in particolare per le aziende agricole più piccole, senza migliorare la sorveglianza. L'emendamento ripristina la notifica diretta all'organismo di controllo, mentre l'autorità competente mantiene le piene funzioni di vigilanza su di esso, il che riduce la complessità procedurale.

Emendamento 123
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) all'articolo 45, il paragrafo 1 è così modificato:
	"1. Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:
	a) il prodotto è un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
	b) il prodotto è conforme ai capi II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesta che sono in conformità con il presente regolamento;
	c) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità nazionali nell'Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori.";

Or. en

Emendamento 124
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza a norma del paragrafo 1 è limitato ai sistemi di produzione e di controllo che garantiscono l'allineamento alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Tale riconoscimento è concesso e mantenuto solo se il paese terzo dimostra un progressivo allineamento del proprio sistema di produzione e di controllo al presente regolamento. La Commissione valuta periodicamente il grado di tale allineamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce parità di condizioni stabilendo che l'equivalenza rimanga un meccanismo temporaneo volto alla piena conformità piuttosto che a un regime parallelo permanente.

Emendamento 125
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	All'articolo 45, il paragrafo 5 è così modificato:

Il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è ***accertato*** ai ***posti di controllo frontalieri***, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell'articolo 3, punto 57), del presente regolamento.	***"***Il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è ***verificato*** ai ***punti di immissione in libera pratica***, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell'articolo 3, punto 57), del presente regolamento.***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

I controlli all'importazione di prodotti biologici non dovrebbero necessariamente essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero, ma piuttosto presso un punto di controllo appropriato o una sede equivalente. La verifica della qualifica di un prodotto come biologico non richiede un posto di controllo frontaliero, in quanto può essere effettuata e confermata con lo stesso livello di garanzia presso altri punti di controllo designati.

Emendamento 126
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/848
Relazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 47 e 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per sostenere gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, la Commissione, all'atto di preparare o rinegoziare l'equivalenza nell'ambito degli accordi commerciali a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), consulta i portatori di interessi pertinenti dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il regime di equivalenza biologica ha conseguenze commerciali dirette per i produttori e gli esportatori di vino biologico. Consultare i rappresentanti del settore vitivinicolo dell'UE aiuterà la Commissione a tenere maggiormente conto delle realtà dei mercati globali. Il Comitato europeo delle imprese vitivinicole (CEEV) chiede espressamente che il vino sia incluso in modo esplicito nell'ambito di tutti i negoziati di equivalenza in corso e futuri come categoria di prodotti prioritaria.

Emendamento 127
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 48, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
	"Al fine di garantire una vigilanza efficace, gli organismi e le autorità di controllo operanti nei paesi terzi sono soggetti ad audit periodici da parte della Commissione almeno ogni tre anni.
	Qualora siano individuate gravi carenze o casi di non conformità sistematica, la Commissione sospende o revoca senza indebito ritardo il riconoscimento dell'organismo o dell'autorità di controllo interessati.";

Or. en

Emendamento 128
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 38 è aggiunto il

paragrafo seguente:

"Le autorità competenti provvedono affinché siano effettuati controlli fisici sui prodotti importati contemplati dal presente regolamento sulla base di un'analisi dei rischi, con un tasso minimo del 5 % su una media annua per le categorie di prodotti identificati come ad alto rischio. Almeno il 20 % di tali controlli è effettuato senza preavviso.";

Or. fr

Emendamento 129
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) all'articolo 46 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"Gli organismi di controllo e gli organismi di certificazione che operano in paesi terzi sono soggetti a un audit obbligatorio, ogni tre anni, effettuato da un organismo terzo accreditato indipendente.
	In caso di inadempienze gravi o ripetute debitamente documentate, la Commissione sospende, in tutto o in parte, il riconoscimento di tale organismo di controllo fino a quando la conformità non sia stata ripristinata e verificata, se del caso, da un audit indipendente.";

Or. fr

Emendamento 130
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Cristina Maestre, André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2036***";	(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2032***";

Or. en

Emendamento 131
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2036***";	(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2031***";

Or. en

Motivazione

Modifica conseguente volta a limitare la proroga a cinque anni anziché a dieci.

Emendamento 132
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2036***";	(7) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre ***2031***";

Or. en

Emendamento 133
Camilla Laureti, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Dario Nardella, Claire Fita, Stefano Bonaccini, Maria Noichl, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 49 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 49, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:
	"Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dei negoziati con gli undici paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici.";

Or. en

Motivazione

La proroga fino al 2036 dell'applicazione degli attuali accordi di equivalenza è una misura eccezionale e la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nella negoziazione degli accordi commerciali che dovrebbero sostituire quelli di equivalenza.

Emendamento 134
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 51 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) all'articolo 51 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
	"3. La Commissione pubblica una

relazione annuale sulle importazioni di prodotti biologici, compresi i volumi per categoria di prodotto, il paese di origine, i risultati delle attività di controllo e le irregolarità riscontrate.";

Or. en

Emendamento 135
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 53, i paragrafi 1, 2 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
	"1. Le deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all'uso di animali biologici di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2035.
	2. Dal 1º gennaio 2028, sulla base delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano il presente regolamento come segue:
	a) ponendo fine alle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2035 o prorogandone il termine oltre tale data; o
	b) ponendo fine alla deroga di cui

all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri:

a) le informazioni che figurano nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

b) le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4; e

c) le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell'Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).";

Or. en

Motivazione

Con il presente emendamento ci limitiamo a eliminare i riferimenti al punto 1.3.4.3 al fine di concedere un'esenzione permanente per l'utilizzo di pulcini provenienti dall'agricoltura convenzionale nelle aziende biologiche. Ciò è giustificato da considerazioni di ordine economico, nonché dalla necessità di garantire la diversità genetica.

Emendamento 136
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
	(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Le deroghe all'uso di materiale

riproduttivo vegetale biologico e all'uso di animali biologici di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2035.";

(b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) ponendo fine alle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2035 o prorogandone il termine oltre tale data; o";

(c) il paragrafo 4 è soppresso;

(d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermano l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.";

(e) al paragrafo 6, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4; e

c) le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell'Unione, di mangimi proteici biologici per suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.9.3.1, lettera c).";

Or. en

Emendamento 137
Jérémy Decerle, Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
	(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Le deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all'uso di animali biologici di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2035.";
	(b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	"a) ponendo fine alle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2035 o prorogandone il termine oltre tale data; o";
	(c) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4; e";

Or. en

Motivazione

Poiché non tutti gli incubatoi sono in grado di destinare riproduttori alla produzione biologica e al fine di evitare un'elevata concentrazione di incubatoi che praticano la produzione biologica e la conseguente interruzione della fornitura locale, nonché l'aumento dei tempi di trasporto dei pulcini e la riduzione dell'attuale varietà genetica delle linee genetiche, la deroga prevista allegato II, parte II, punto 1.3.4.3 non dovrebbe avere alcun limite di tempo.

Emendamento 138
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
4. Dal 1º gennaio 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini messe a disposizione dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo o presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, che anticipano il termine delle autorizzazioni a utilizzare i mangimi proteici non biologici nell'alimentazione di pollame e suini di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), rispetto al 31 dicembre 2026, o lo prorogano oltre tale data.	***(a) il paragrafo 4 è soppresso;***
5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2***,*** 3 ***e 4*** soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermano l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.	***(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***
	"5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3 soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermano l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli

animali o dei mangimi interessati.***";***

(c) al paragrafo 6, la lettera c) è soppressa;

(d) al paragrafo 7, la lettera c) è soppressa;

Or. en

(2018R848)

Motivazione

Adeguamento della deroga relativa ai mangimi proteici per pollame. L'emendamento tiene conto delle modifiche dell'allegato. L'obiettivo è consolidare la deroga per una percentuale di mangimi proteici non biologici, al fine di continuare a fornire al pollame biologico le sostanze nutritive specifiche di cui ha bisogno.

Emendamento 139
Céline Imart, Carmen Crespo Díaz, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
	il paragrafo 4 è soppresso;
	il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 unicamente per il periodo per il quale dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermino l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale o dell'animale interessati.";
	al paragrafo 6, la lettera c) è soppressa;

Or. fr

Emendamento 140
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
Articolo 53	***"Articolo 53***
Deroghe, autorizzazioni e relazione	Deroghe, autorizzazioni e relazione
(1) Le deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all'uso di animali biologici di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, ***punti 1.3.4.3 e*** 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2036.	(1) Le deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all'uso di animali biologici di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, ***punto*** 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2036.
(2) Dal ***1º*** gennaio ***2028***, sulla base delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici presentate nella relazione di cui al paragrafo 7	(2) Dal ***1°*** gennaio ***2029***, sulla base delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano il presente regolamento come segue:
del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano il presente regolamento come segue:	a) ponendo fine alle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, ***punto*** 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2036 o prorogandone il termine oltre tale data; b) ponendo fine alla deroga di cui all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2.
a) ponendo fine alle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all'allegato II, parte II, ***punti 1.3.4.3 e*** 1.3.4.4, ad eccezione dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2036 o prorogandone il termine oltre tale data; ***o*** b) ponendo fine	(3) Dal 1º gennaio 2027 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), per estendere l'ambito di applicazione del sistema di informazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, alle

alla deroga di cui all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2.

(3) Dal 1º gennaio 2027 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), per estendere l'ambito di applicazione del sistema di informazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, alle pollastrelle, e l'allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, per fondare le deroghe relative alle pollastrelle sui dati raccolti conformemente a tale sistema.

(4) Dal 1º gennaio 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini messe a disposizione dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo o presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, che anticipano il termine delle autorizzazioni a utilizzare i mangimi proteici non biologici nell'alimentazione di pollame e suini di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), rispetto al 31 dicembre 2026, o lo prorogano oltre tale data.

(5) La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2***, 3*** e ***4*** soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermino l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.

(6) Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri:

a) le informazioni che figurano nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e, pollastrelle, e l'allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, per fondare le deroghe relative alle pollastrelle sui dati raccolti conformemente a tale sistema.

(5) La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e ***3*** soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermino l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.

(6) Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri:

a) le informazioni che figurano nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

b) le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, ***punto*** 1.3.4.4; e

c) le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell'Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e

se del caso, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

b) le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, ***punti 1.3.4.3 e*** 1.3.4.4; e

c) le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell'Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all'allegato II, parte II, ***punti*** 1.9.3.1, lettera c)***, e 1.9.4.2, lettera c)***.

(7) Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità sul mercato dell'Unione e, se del caso, sulle cause della limitata accessibilità di:

a) materiale riproduttivo vegetale biologico;

b) animali biologici contemplati dalle deroghe di cui all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4;

c) mangimi proteici biologici destinati all'alimentazione di pollame e suini soggetti alle autorizzazioni di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c). Nell'elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto, in particolare, dei dati raccolti conformemente all'articolo 26 e delle informazioni riguardanti le deroghe e le autorizzazioni di cui al paragrafo 6 del

suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all'allegato II, parte II, ***punto*** 1.9.3.1, lettera c).

(7) Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità sul mercato dell'Unione e, se del caso, sulle cause della limitata accessibilità di:

a) materiale riproduttivo vegetale biologico;

b) animali biologici contemplati dalle deroghe di cui all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4;

c) mangimi proteici biologici destinati all'alimentazione di pollame e suini soggetti alle autorizzazioni di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c). Nell'elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto, in particolare, dei dati raccolti conformemente all'articolo 26 e delle informazioni riguardanti le deroghe e le autorizzazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

"

presente articolo.

Or. ro

(Regolamento (UE) 2018/848)

Emendamento 141
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato: dopo il paragrafo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"8. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresi l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE, nonché le opportunità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, e pubblica una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.";

Or. en

Emendamento 142
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Benoit Cassart, Charles Goerens, Elsi Katainen, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione e l'impatto del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Garantisce la stabilità normativa introducendo nel contempo un meccanismo di revisione per valutare gli impatti sulla competitività.

Emendamento 143
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 53 è così modificato:
	(a) il paragrafo 4 è soppresso;

Or. en

Emendamento 144
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
	"5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 soltanto nella misura in cui disponga di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermano l'indisponibilità sul mercato dell'Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.";

Emendamento 145
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte I – punto 1.9.2.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 ter) all'allegato II, parte I, il punto 1.9.2. è così modificato:
1.9.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:	***"***1.9.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
a) tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;	a) tranne nel caso di ***serre,*** pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;
b) nel caso ***delle serre o*** delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e	b) nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e
c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.	c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.***";***

Or. en

(2018R848)

Motivazione

I benefici agronomici e ambientali delle colture da sovescio a breve termine sono principalmente legati alle condizioni di campo aperto, quali il controllo dell'erosione, la ritenzione di nutrienti e la biodiversità del suolo. Nelle serre, la gestione del suolo e dei nutrienti è già altamente controllata e l'uso di colture da sovescio a breve termine non offre benefici comparabili. Il mantenimento di tale obbligo nel caso delle serre imporrebbe pertanto obblighi sproporzionati e inefficaci agli operatori senza contribuire in modo

significativo agli obiettivi della produzione biologica.

Emendamento 146
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) al paragrafo 6, la lettera c) è soppressa;

Or. en

Emendamento 147
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) al paragrafo 7, la lettera c) è soppressa;

Or. en

Emendamento 148
Elsi Katainen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al punto 1.2.2., le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:	(a) al punto 1.2.2., le lettere ***a),*** c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

Emendamento 149
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 duodecies
	all'articolo 53, il paragrafo 4 è così modificato:
Dal 1º gennaio 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini messe a disposizione dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo o presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, che anticipano il termine delle autorizzazioni a utilizzare i mangimi proteici non biologici nell'alimentazione di pollame e suini di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), rispetto al M3 31 dicembre 2026, o lo prorogano oltre tale data.	

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Per consentire la riqualificazione della produzione biologica di uova e pollame è necessario consentire ai produttori di utilizzare mangimi proteici non biologici su base permanente se non sono disponibili in forma biologica.

Emendamento 150
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato I

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) l'allegato I è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I	***"***ALLEGATO I
ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1	ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
— Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,	— Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
— mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,	— mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
— sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,	— bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
— bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,	— gomme e resine naturali,
— gomme e resine naturali,	— cera d'api,
— cera d'api,	— oli essenziali,
— oli essenziali,	— turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti, — cotone, non cardato né pettinato,
— turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti, — cotone, non cardato né pettinato,	— lana, non cardata né pettinata,
— lana, non cardata né pettinata,	— pelli gregge e non trattate,
— pelli gregge e non trattate,	— preparati erboristici tradizionali a base vegetale.***";***
— preparati erboristici tradizionali a base vegetale.	

Or. en

Motivazione

Allo stato attuale, l'inclusione del sale nel regolamento sui prodotti biologici rischia di creare una categoria di "sale biologico di alta qualità", che potrebbe generare confusione tra i consumatori e andare in contrasto con le campagne di salute pubblica, come la raccomandazione dell'OMS Europa di utilizzare sale iodato per combattere la carenza di iodio. Pertanto tali disposizioni dovrebbero essere soppresse.

Emendamento 151
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 decies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato I

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 decies
	L'allegato I è così modificato:
ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1	***"***ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
— Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,	— Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
— mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,	— mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
— sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,	— bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
— bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,	— gomme e resine naturali,
— gomme e resine naturali,	— cera d'api,
— cera d'api,	— oli essenziali,
— oli essenziali,	— turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
— turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,	— cotone, non cardato né pettinato,
— cotone, non cardato né pettinato,	— lana, non cardata né pettinata,
— lana, non cardata né pettinata,	— pelli gregge e non trattate,
— pelli gregge e non trattate,	— preparati erboristici tradizionali a base vegetale.***";***

— preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Il sale non è un prodotto dell'agricoltura: L'inclusione del sale nel regolamento sulla produzione biologica crea un'inutile confusione.

Emendamento 152
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – punto 1.2.2. – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 10 settimane per il pollame destinato alla produzione di carne introdotto prima dei ***3*** giorni di età, ad eccezione delle anatre di Pechino e delle quaglie;	c) 10 settimane per il pollame destinato alla produzione di carne introdotto prima dei ***14*** giorni di età, ad eccezione delle anatre di Pechino e delle quaglie;

Or. en

Motivazione

La proposta aumenta il limite di età da 3 a 14 giorni (pollame da carne) e a 5 settimane (pollastrelle destinate alla produzione di uova), poiché la normativa attuale è troppo rigida. I pulcini molto giovani sono sensibili al trasporto e spesso subiscono perdite. Gli animali più grandi presentano un migliore benessere e una maggiore sopravvivenza, soprattutto quando i fornitori si trovano a grande distanza. Le norme in materia di produzione biologica continuano a essere rispettate, in quanto gli animali sono comunque sottoposti all'intero periodo di conversione.

Emendamento 153
Carmen Crespo Díaz, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a

Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) qualora i produttori non dispongano di fonti sufficienti di proteine provenienti esclusivamente dalla produzione biologica per l'alimentazione del pollame, può essere autorizzato l'uso limitato di materie prime proteiche non biologiche, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile;

Or. es

Emendamento 154
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – punto 1.2.2. – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 7 settimane per le anatre di Pechino e 5 settimane per le quaglie introdotte prima dei ***3*** giorni di età;	d) 7 settimane per le anatre di Pechino e 5 settimane per le quaglie introdotte prima dei ***14*** giorni di età;

Or. en

Motivazione

La proposta aumenta il limite di età da 3 a 14 giorni (pollame da carne) e a 5 settimane (pollastrelle destinate alla produzione di uova), poiché la normativa attuale è troppo rigida. I pulcini molto giovani sono sensibili al trasporto e spesso subiscono perdite. Gli animali più grandi presentano un migliore benessere e una maggiore sopravvivenza, soprattutto quando i fornitori si trovano a grande distanza. Le norme in materia di produzione biologica continuano a essere rispettate, in quanto gli animali sono comunque sottoposti all'intero periodo di conversione.

Emendamento 155
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – punto 1.2.2. – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) all'allegato II, punto 1.2.2., la lettera e) è sostituita dalla seguente:
	"e) 6 settimane per il pollame introdotto prima delle 5 settimane di età e destinato alla produzione di uova;";

Or. en

Motivazione

La proposta aumenta il limite di età da 3 a 14 giorni (pollame da carne) e a 5 settimane (pollastrelle destinate alla produzione di uova), poiché la normativa attuale è troppo rigida. I pulcini molto giovani sono sensibili al trasporto e spesso subiscono perdite. Gli animali più grandi presentano un migliore benessere e una maggiore sopravvivenza, soprattutto quando i fornitori si trovano a grande distanza. Le norme in materia di produzione biologica continuano a essere rispettate, in quanto gli animali sono comunque sottoposti all'intero periodo di conversione.

Emendamento 156
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i criteri per le razze di pollame a lento accrescimento applicabili in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Garantisce un'attuazione armonizzata e chiarezza giuridica in tutta l'Unione.

Emendamento 157
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – punto 1.3.4.3.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) all'allegato II, il punto 1.3.4.3. è sostituito dal seguente:
	"In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di 14 giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende il limite di età per l'introduzione di pollame non biologico (14 giorni per la carne, 5 settimane per le pollastrelle destinate alla produzione di uova), in quanto l'attuale limite di 3 giorni è troppo restrittivo. I pulcini molto giovani sono sensibili al trasporto e subiscono perdite più elevate. I pulcini più anziani presentano un benessere migliore e riducono gli oneri, soprattutto quando gli incubatoi biologici sono limitati. Resta valido l'intero periodo di conversione.

Emendamento 158
Veronika Vrecionová, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – punto 1.3.4.4.2.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) all'allegato II, il punto 1.3.4.4.2. è sostituito dal seguente:
	"Per il rinnovo del patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi maschi riproduttori e femmine nullipare non biologici, che sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di animali femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:";

Or. en

Motivazione

L'emendamento si limita a sostituire il termine "adulti" con "riproduttori". Ciò mira a chiarire il concetto attualmente indefinito di "maschio adulto", che viene interpretato in modo non uniforme nei vari Stati membri. La modifica migliora la chiarezza e la certezza del diritto senza alterare la sostanza della disposizione.

Emendamento 159
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il punto 1.3.4.3. è sostituito dal seguente:
	"
	1.3.4.3.
	In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori

non possano essere soddisfatte, il pollame allevato con metodi non biologici può essere introdotto nelle unità di produzione biologiche, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rendere permanente l'esenzione per la fornitura di pulcini non biologici nelle aziende avicole biologiche.

Emendamento 160
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.3.4.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il punto 1.3.4.3. è così modificato.
	"1.3.4.3. In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, il pollame allevato con metodi non biologici può essere introdotto nelle unità di produzione biologiche, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il

periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.";

Or. en

Emendamento 161
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e con gli attori che rappresentano il settore, promuove un processo di scambio tecnico volto alla corretta interpretazione dei ceppi avicoli a crescita lenta utilizzati nella produzione biologica. Tale operazione tiene conto, tra l'altro, dei sistemi nazionali di qualità, delle norme di commercializzazione esistenti e delle specificità dei diversi modelli di produzione avicola biologica esistenti nell'Unione;

Or. es

Emendamento 162
Elsi Katainen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.2.2.– lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne;

Or. en

Motivazione

Il requisito dei tre quarti della vita è di fatto eccessivamente complesso, soprattutto per gli animali con un'aspettativa di vita più lunga. Ciò crea incertezza tra gli operatori, in particolare quando gli animali sono oggetto di scambio tra aziende. L'eliminazione di tale prescrizione apporterebbe certezza giuridica agli operatori, in quanto le norme di produzione per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne risulterebbero notevolmente chiarite.

Emendamento 163
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.3.4.3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) L'allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, è modificato come segue:
In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, ***l'autorità competente*** può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.	In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, ***si*** può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.
	"

Or. ro

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

La produzione di pollo biologico da parte degli allevatori biologici è estremamente difficile a

causa di conflitti tra i requisiti di accesso all'aperto, le norme sanitarie e la mancanza di infrastrutture locali. Ciò limita l'accesso degli agricoltori ai polli biologici, riduce la diversità genetica ed è propizio alla concentrazione del mercato. Per evitare tali effetti, è necessario consentire l'uso di polli non biologici di età non superiore a 3 giorni, rispettando nel contempo il periodo di conversione.

Emendamento 164
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.5.2.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.5. Il tempo di attesa, quale definito all'articolo 4, punto 34), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio*, di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un medicinale veterinario antibiotico, è di durata doppia rispetto al tempo di attesa:";	***soppresso***
a) di cui alle informazioni sui medicinali veterinari utilizzati nei termini della loro autorizzazione all'immissione in commercio; o	
b) di cui all'articolo 115 di tale regolamento, se un medicinale è utilizzato al di fuori dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 113 di tale regolamento.	
**** Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).***	

Or. en

Emendamento 165
Stanislav Stoyanov, Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.5.2.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ha in ogni caso una durata minima di 48 ore.

Or. en

Motivazione

Ripristina la salvaguardia minima di 48 ore.

Emendamento 166
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.6.4.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.6.4. è così modificato:
1.6.4. La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, devono essere rispettati.	***"***1.6.4. La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, devono essere rispettati. ***In caso di utilizzo di sistemi di stabulazione innovativi, gli spazi al chiuso e all'aperto devono essere considerati congiuntamente per determinare la superficie complessiva. Tale superficie deve corrispondere alla somma delle superfici minime previste per gli spazi al chiuso e all'aperto.";***

Or. en

Emendamento 167
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.6.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.6.5 è sostituito dal seguente:
	"Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente o, se necessario, in gran parte coperti, a condizione che lo spazio all'aperto mantenga il carattere di ambiente all'aria aperta. È consentito l'uso di coperture nella misura necessaria per adeguarsi alle specifiche condizioni climatiche regionali, alle esigenze di benessere degli animali e alle modalità pratiche della gestione dell'azienda agricola, al fine di garantire la protezione degli animali dalle condizioni meteorologiche estreme, mantenere la fruibilità degli spazi all'aperto e ridurre al minimo i rischi ambientali. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.";

Or. en

Emendamento 168
David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.6.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.6.5 è sostituito dal seguente:
	"Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente o, per i suini, interamente coperti, a condizione che lo spazio all'aperto mantenga il carattere di ambiente all'aria aperta. È consentito l'uso di coperture nella misura necessaria per adeguarsi alle specifiche condizioni climatiche regionali, alle esigenze di benessere degli animali e alle modalità pratiche della gestione dell'azienda agricola, al fine di garantire la protezione degli animali dalle condizioni meteorologiche estreme, mantenere la fruibilità degli spazi all'aperto e ridurre al minimo i rischi ambientali. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.";

Or. en

Emendamento 169
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.1.1. – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) al punto 1.9.1.1., la lettera b) è così modificata:
b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;	***"***b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano***.*** ***Qualora le condizioni non consentano il pascolo, è possibile ricorrere ad alternative adeguate mediante l'utilizzo di sistemi innovativi di stabulazione del bestiame, a condizione che gli spazi al***

chiuso e all'aperto superino la superficie minima prevista per tali spazi negli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli erbivori devono aver avuto accesso a pascoli in qualche fase della loro vita*;*";

Or. en

Motivazione

Alcuni allevatori biologici soddisfano la maggior parte delle principali norme in materia di produzione biologica, ma non possono soddisfare tutti i requisiti, come l'accesso diretto alle aree di pascolo. Tra i motivi figurano l'ubicazione delle aziende nonché i vincoli strutturali, giuridici, amministrativi o veterinari. Tali aziende dovrebbero comunque poter partecipare alla produzione biologica, nel rispetto di norme chiaramente definite nei settori della salute, dell'ambiente e del benessere degli animali, fornendo un approccio flessibile e praticabile per contribuire all'obiettivo di destinare il 25 % dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030.

Emendamento 170
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.1.1. – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.9.1.1 è così modificato:
	"b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Un sistema di gestione del pascolo tipico a livello regionale può essere attuato a livello di singola azienda agricola, attraverso un adattamento flessibile alle condizioni locali e, in tale contesto, concentrandosi sulla salute degli animali e sulla riduzione dello stress, consentendo loro di muoversi e pascolare nei limiti delle possibilità offerte dal territorio.";

Or. en

Emendamento 171
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte 3 – punto 1.9.3.2. – lettera g (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al punto 1.9.3.2. è aggiunta la lettera seguente:
	"g) l'allegato II, parte II, punto 1.6.5, non osta a che gli spazi all'aperto destinati ai suini siano coperti per oltre il 50 % della loro superficie, al fine di promuovere un utilizzo efficace e attraente di tali spazi da parte degli animali, purché i suini mantengano un accesso permanente agli spazi all'aperto che consenta loro di esprimere comportamenti naturali.";

Or. en

Emendamento 172
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.6.5.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.6.5. è così modificato:
1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere ***parzialmente*** coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.	***"***1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere ***prevalentemente*** coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.***";***

Motivazione

Gli spazi all'aperto parzialmente coperte nelle stalle di ingrasso di suini e bovini possono essere coperti per oltre il 50 % per motivi legati al benessere degli animali e al controllo delle emissioni in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Emendamento 173
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.7.3.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.7.3 è sostituito dal seguente:
	"Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, nell'ambito di un sistema di gestione dei pascoli tipico della regione, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali, lo stato del terreno e lo stato fisiologico degli animali, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.
	A titolo di deroga, gli animali possono essere temporaneamente tenuti al chiuso o all'aperto per un periodo definito in caso di situazioni di crisi immediate, quali eventi catastrofici, compresi incendi boschivi, inondazioni o focolai di malattie animali.
	L'autorità competente è responsabile di determinare l'esistenza di tale situazione di crisi e di stabilire la durata della deroga applicabile.";

Emendamento 174
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte 2 – punto 1.9.1.1. – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) al punto 1.9.1.1, la lettera e) è così modificata:
e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;	***"***e)i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità ***e l'uso ottimizzato a livello locale*** di pascoli nei vari periodi dell'anno;***";***

Or. en

Motivazione

Una tale modifica darebbe agli allevatori biologici la flessibilità necessaria per adeguare gli obblighi relativi al pascolo in modo da ottimizzarne l'utilizzo a livello locale.

Emendamento 175
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.7.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il punto 1.7.3. è così modificato:
1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli,	***"***1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli,

quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali ***e*** lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.	quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali***,*** lo stato del suolo ***e la condizione fisiologica degli animali***, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.***";***

Or. en

Motivazione

Per ragioni legate al benessere e alla salute degli animali, nonché alla loro gestione, è opportuno concedere una maggiore flessibilità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pascolo per determinati gruppi di animali vulnerabili, quali i vitelli dopo lo svezzamento, le capre da latte e le pecore da latte.

Emendamento 176
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.3.2.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) all'allegato II, parte II, il punto 1.9.3.2. è così modificato:
	al punto 1.9.3.2. è aggiunta la lettera g) seguente:
	"g)
	l'allegato II, parte II, punto 1.6.5., non dovrebbe essere interpretato come un impedimento a che gli spazi all'aperto per i suini siano coperti per oltre il 50 % della loro superficie, qualora ciò contribuisca a garantire che tali spazi siano utilizzati in modo efficace e rimangano attraenti per gli animali, a condizione che i suini continuino ad avere un accesso permanente a spazi all'aperto che consentano loro di manifestare comportamenti naturali.";

Or. en

Emendamento 177
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.1.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***al*** punto 1.9.4.1.***,*** terzo comma***,*** è aggiunta la lettera seguente:	(c) ***il*** punto 1.9.4.1. ***è così modificato:***
	(a) al terzo comma è aggiunta la lettera seguente:
	"j) 42 giorni per le quaglie.";
	(b) è aggiunto il quarto comma seguente:
	"Nonostante la disposizione che specifica che l'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce i criteri delle linee genetiche a lento accrescimento, entro il 2027 la Commissione inizia a condurre un dialogo attivo con gli Stati membri e i principali portatori di interessi del settore per raggiungere un'intesa comune sulla definizione delle linee genetiche a lento accrescimento tenendo conto dei regimi nazionali di qualità, delle norme di commercializzazione e dei metodi di produzione per il pollame biologico.";

Or. en

Emendamento 178
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.1.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) al punto 1.9.4.1., è aggiunto il comma seguente:
	"Nonostante la disposizione che specifica che l'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce i criteri delle linee genetiche a lento accrescimento, entro il 2027 la Commissione avvia un dialogo attivo con gli Stati membri e i principali portatori di interessi del settore al fine di raggiungere un'intesa comune sulla definizione delle linee genetiche a lento accrescimento tenendo conto dei regimi nazionali di qualità, delle norme di commercializzazione e dei metodi di produzione per il pollame biologico.";

Or. en

Motivazione

Sebbene l'attuale regolamento affidi giustamente alle autorità competenti degli Stati membri il compito di definire i criteri delle linee genetiche a lento accrescimento, l'assenza di un quadro interpretativo condiviso ha portato a definizioni e pratiche di attuazione divergenti in tutta l'Unione. Un dialogo promosso dalla Commissione, che coinvolga gli Stati membri e i principali soggetti interessati del settore, favorirebbe quindi una maggiore convergenza normativa, garantendo al contempo che qualsiasi intesa comune si basi su prove scientifiche, sull'esperienza pratica e sulla diversità regionale.

Emendamento 179
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte – punto 1.9.4.1. (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) all'allegato II, la parte II è così modificata:
	(a) al punto 1.9.4.1., è aggiunto il comma seguente:

"Nonostante la disposizione che specifica che l'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce i criteri delle linee genetiche a lento accrescimento, entro il 2027 la Commissione avvia un dialogo attivo con gli Stati membri e i principali portatori di interessi del settore al fine di raggiungere un'intesa comune sulla definizione delle linee genetiche a lento accrescimento tenendo conto dei regimi nazionali di qualità, delle norme di commercializzazione e dei metodi di produzione per il pollame biologico.";

Or. en

Emendamento 180
Céline Imart, Carmen Crespo Díaz, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II, punto 1.9.4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) il punto 1.9.4.2 è così modificato:
	la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	"c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici provenienti esclusivamente da produzione biologica per le specie di pollame, possono essere utilizzati gli alimenti proteici non biologici, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:";
	alla lettera c), il punto iii) è soppresso;

Or. fr

Emendamento 181
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2. – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) al punto 1.9.4.2., la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	"c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
	i) non sono disponibili in forma biologica;
	ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici; e
	iii) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.";

Or. en

Emendamento 182
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2. – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.2., la lettera c) è così modificata:
	"c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano

soddisfatte le seguenti condizioni:

i) non sono disponibili in forma biologica;

ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;

iii) soppresso

iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.";

Or. en

Emendamento 183
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il punto 1.9.4.2. è così modificato:
	i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	"c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame e l'autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:";

Or. en

Motivazione

Ottenere mangimi proteici al 100 % con metodo di produzione biologica per le specie di pollame non è possibile perché alcune fonti proteiche molto ricche di aminoacidi essenziali, come il glutine di granturco o la proteina di patate, non esistono nelle versioni biologiche. Per avere un buon livello di aminoacidi essenziali negli alimenti biologici al 100 %, i

produttori di mangimi dovrebbero aumentare le importazioni. Pertanto, la limitazione temporale della deroga non è pertinente.

Emendamento 184
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) nella parte II, punto 1.9.4.2, la lettera c) è così modificata:
c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame ***e l'autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti***, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati ***fino al 31 dicembre 2026***, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:	***"***c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) non sono disponibili in forma biologica;	i) non sono disponibili in forma biologica;
ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;	ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame ***giovane*** con composti proteici specifici; e	iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame ***fino a 40 settimane di età*** con composti proteici specifici; e
iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.	iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.***";***

Or. en

(2018/848)

Motivazione

Le carenze di fonti proteiche biologiche con aminoacidi sufficienti quali metionina, lisina e cisteina persistono e sono strutturali. Allo stesso tempo, il pollame continua ad avere esigenze nutrizionali specifiche oltre le 18 settimane di età, anche nella fase iniziale di deposizione. La limitazione della deroga può pertanto incidere negativamente sulla salute e sul benessere degli animali. L'emendamento garantisce la continuità e la certezza del diritto estendendo l'ambito di applicazione della deroga al pollame fino a 40 settimane di età, mantenendo nel contempo condizioni rigorose e limiti quantitativi.

Emendamento 185
Céline Imart, Carmen Crespo Díaz, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto i
Regolamento (UE) 2018/848
Punto 1.9.4.4 – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"	
e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena i volatili siano sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;";	

Or. fr

Emendamento 186
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto i

Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.4. – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena i volatili siano sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 187
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto i
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena ***i volatili siano*** sufficientemente ***piumati*** da poter regolare la propria temperatura corporea quando ***sono esposti*** alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;	e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena ***il pollame giovane sia*** sufficientemente ***piumato*** da poter regolare la propria temperatura corporea quando ***è esposto*** alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce la proposta della Commissione, precisando che l'emendamento riguarda solo il pollame giovane.

Emendamento 188
Stefan Köhler, Christine Singer, Manfred Weber, Veronika Vrecionová, Marion Walsmann, Christine Schneider, Ciaran Mullooly, Norbert Lins, Lena Düpont, Christian Doleschal, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto i
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.4. – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) è garantito ***dalla più tenera*** età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena i volatili siano sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;	e) è garantito ***dall'***età ***di 49 giorni*** l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena i volatili siano sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Secondo l'atto di base, i ricoveri adibiti all'allevamento di pollame devono consentire agli animali l'accesso agli spazi all'aperto, anche se tali spazi non sono di fatto utilizzati, ad esempio se gli animali negli allevamenti non sono ancora in grado di utilizzare lo spazio all'aperto a causa del loro sviluppo fisiologico. A partire dal 2030, non sarebbe più consentito utilizzare le stalle di allevamento di pollame esistenti senza accesso agli spazi all'aperto o le stesse dovrebbero essere adattate, al fine di consentire agli animali l'accesso teorico agli spazi all'aperto. Il pollame dovrebbe avere accesso agli spazi all'aperto solo a partire da una certa età (49 giorni), il che fornirebbe chiarezza in merito.

Emendamento 189
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto ii
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.4.

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"	
m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascun ricovero non supera i 1 600 m²;";	

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'attuale limite di dimensioni sarebbe dannosa per l'immagine dell'agricoltura biologica e incentiverebbe anche unità di produzione altamente specializzate, il che non è in linea con lo spirito dell'agricoltura biologica e della circolarità.

Emendamento 190
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto ii
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"	
m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascun ricovero non supera i 1 600 m²;";	

Or. en

Emendamento 191
Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto ii
Regolamento (UE) 2018/848
Punto 8, lettera d), punto ii), lettera m)

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascun ricovero non supera i 1 600 m²;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 192
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a – lettera d – punto ii
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.4. – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame ***destinata all'ingrasso del pollame in ciascun ricovero non supera*** i 1 600 m²;	m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame ***adibiti all'allevamento di polli da carne non deve superare*** i 1 600 m² ***per ciascun edificio***. ***All'interno della stessa unità di produzione in un'unica gestione, la superficie complessiva cumulativa non deve superare i 4 800 m². Occorre inoltre garantire che gli animali abbiano accesso agli spazi all'aperto, a pascoli di dimensioni adeguate, con una gestione adeguata del letame.***

Or. en

Emendamento 193
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte I – punto 1.8.2.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la parte I è così modificata:
	(a) il punto 1.8.2. è sostituito dal seguente:
	"Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico, la pianta madre in caso di sementi e la pianta genitrice/le piante genitrici in caso di materiale di riproduzione vegetativa sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.";

Or. en

Emendamento 194
Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Ove sia debitamente giustificato da motivi legati al benessere degli animali, le autorità competenti possono autorizzare adeguamenti proporzionati.

Or. en

Motivazione

Garantisce la flessibilità in termini di benessere degli animali pur mantenendo la sicurezza alimentare.

Emendamento 195
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) invita la Commissione, nel contesto della produzione biologica in acquacoltura, a reintrodurre o prorogare la deroga di cui all'articolo 24 e all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, al fine di consentire l'uso temporaneo di novellame non biologico in casi debitamente giustificati in cui sia dimostrata l'indisponibilità di novellame biologico; chiede un chiarimento delle condizioni alle quali tale deroga può essere concessa, garantendo un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri ed evitando disparità nazionali; chiede inoltre che sia prevista una flessibilità specifica per specie, in particolare per i pesci marini, come la spigola e l'orata, per i quali la produzione di novellame biologico continua a essere limitata o inesistente.

Or. es

Emendamento 196
Esther Herranz García, Eric Sargiacomo, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI – punto 3.2.– lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) all'allegato II, parte VI, il punto 3.2. è così modificato:
	"3.2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici

elencati di seguito:

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

d) correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

e) trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.";

Or. en

Motivazione

La stabilizzazione tartarica eco-selettiva attraverso l'elettrodialisi è un approccio innovativo ed ecologico, in linea con i principi della produzione biologica. Eliminando in modo efficiente gli ioni instabili senza ricorrere ad additivi chimici né a un consumo eccessivo di energia, tale metodo contribuisce a produrre vini biologici stabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori in materia di prodotti naturali e sostenibili.

Emendamento 197
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.– lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) nella parte VI, al punto 3.3. è aggiunta la lettera d bis) seguente:
	"d bis) È autorizzata l'elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE)

2019/934.";

Or. en

Emendamento 198
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.2.– lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
"c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;";	***soppresso***

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

La stabilizzazione tartarica eco-selettiva attraverso l'elettrodialisi è un approccio innovativo ed ecocompatibile, senza filtrazione e sviluppato grazie alla ricerca pubblica, in linea con i principi della produzione biologica. Eliminando in modo efficiente gli ioni instabili senza ricorrere ad additivi chimici né a un consumo eccessivo di energia, tale metodo contribuisce a produrre vini biologici stabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori in materia di prodotti naturali e sostenibili.

Emendamento 199
Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) all'allegato II, parte VI, punto 3.2., la lettera c) è soppressa;

Or. fr

Emendamento 200
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) all'allegato II, parte IV, punto 3.2., la lettera c) è soppressa;

Or. en

Motivazione

We propose the deletion of the prohibition of tartaric stabilization using electrodialysis. It is a physical process that fully respects the nature of the product, requires no additives and is particularly energy-efficient. Scientific evidence demonstrates that its environmental footprint and operating principles are fully consistent with the objectives and principles of organic production. It would allow the Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) to assess this process on scientific evidence bases. This process is authorized for organic production in several third countries.

Emendamento 201
Esther Herranz García, Eric Sargiacomo, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI – punto 3.3.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) "3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:
	a) trattamenti termici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;
	b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1,

voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;

c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;

d) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.

e) è autorizzata l'elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

f) tecniche a membrana ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto o la distillazione sotto vuoto per la produzione di vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di tale disposizione mira ad autorizzare l'elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino e ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante evaporazione parziale sotto vuoto, nonché delle tecniche di dealcolizzazione mediante distillazione alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Emendamento 202
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) all'allegato II, parte VII, il punto 3.3. è sostituito dal seguente:
	"3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:
	a) trattamenti termici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;
	b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;
	c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;
	d) distillazione ai sensi dell'allegato VIII,

parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende l'ambito di applicazione delle lettere c) e d) eliminando la limitazione solo alla dealcolizzazione totale.

Emendamento 203
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3. – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) nella parte VI, punto 3.3., è aggiunta la lettera d ter) seguente:
	"d ter) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera f) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;";

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mira ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante evaporazione parziale sotto vuoto alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 204
Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) all'allegato II, parte VI, al punto 3.3 è aggiunto il comma seguente: "trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, di cui all'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934, quando è associato all'osmosi inversa, al fine di risparmiare almeno il 40 % dell'acqua utilizzata durante il trattamento.";

Or. fr

Emendamento 205
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d ter)
	"e) è autorizzata l'elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934.";

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

L'aggiunta di tale disposizione mira ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante evaporazione parziale sotto vuoto alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, un segmento con un significativo potenziale di crescita e sviluppo. La tecnica di dealcolizzazione è stata recentemente autorizzata per la produzione di vino totalmente dealcolizzato, come previsto all'allegato II, parte VI (Vino), punto 3.3., lettera c), del regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 206
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d quater (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3. – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) nella parte VI, punto 3.3., è aggiunta la lettera d quater) seguente:
	"d quater) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera e) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.";

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mira a estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante distillazione alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti

vitivinicoli aromatizzati, di cui al regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 207
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d quater (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d quater)
	"f) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera f) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;";

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

L'aggiunta di tale disposizione mira ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante evaporazione parziale sotto vuoto alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, un segmento con un significativo potenziale di crescita e sviluppo. La tecnica di dealcolizzazione è stata recentemente autorizzata per la produzione di vino totalmente dealcolizzato, come previsto all'allegato II, parte VI (Vino), punto 3.3., lettera c), del regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 208
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d quinquies (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d quinquies)
	"g) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera e) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.";

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

L'aggiunta di tale disposizione mira ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante distillazione alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, un segmento con un notevole potenziale di crescita e sviluppo. La tecnica di dealcolizzazione è stata recentemente autorizzata per la produzione di vino totalmente dealcolizzato, come previsto all'allegato II, parte VI (Vino), punto 3.3., lettera c), del regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 209
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d quinquies (nuova)

Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) nella parte VI, punto 3.3., è aggiunta la lettera d quinquies) seguente:
	"d quinquies) tecniche a membrana ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto o la distillazione sotto vuoto per la produzione di vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mira a estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante distillazione alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui al regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 210
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d sexies (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d sexies)
	"h) tecniche a membrana ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto o la distillazione sotto vuoto per la produzione di vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato ai sensi del regolamento (UE)

n. 1308/2013.";

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

L'aggiunta di tale disposizione mira ad estendere l'autorizzazione delle tecniche di dealcolizzazione mediante distillazione alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, un segmento con un notevole potenziale di crescita e sviluppo. La tecnica di dealcolizzazione è stata recentemente autorizzata per la produzione di vino totalmente dealcolizzato, come previsto all'allegato II, parte VI (Vino), punto 3.3., lettera d), del regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 211
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d septies (nuova)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI (Vino) – punto 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d septies)
	"i) trattamento delle uve pigiate mediante ultrasuoni per favorire l'estrazione dei composti ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 23, del regolamento delegato (UE) 2019/934.";

Or. en

(Regolamento (UE) 2018/848)

Motivazione

Come previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/934, le uve fresche possono essere sottoposte a un trattamento mediante ultrasuoni per favorire l'estrazione del loro composto. Il trattamento non è consentito ai sensi del regolamento 2018/848. Il suo impiego nella vinificazione come alternativa ai metodi esistenti è di grande interesse. I vini ottenuti da uve trattate mediante ultrasuoni presentano caratteristiche simili a quelle ottenute da uve meno mature, in particolare per quanto riguarda il tenore fenolico e tanninico totale, ma con un

tenore alcolico inferiore del 15 %, il che consente di ottenere vini di qualità con un tenore alcolico ridotto.

Emendamento 212
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte I – punto 1.9.2.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) all'allegato II, parte I, il punto 1.9.2., è così modificato:
	al punto 1.9.2., la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	"a) tranne nel caso di serre, pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;";
	la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"b) nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e";

Or. en

Emendamento 213
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il riconoscimento dell'equivalenza di un paese terzo è soggetto a una nuova valutazione annuale basata su audit

	documentali e controlli in loco. In caso di discrepanza sostanziale, il riconoscimento è sospeso senza indugio.

Or. en

Emendamento 214
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.3.1. – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'allegato II, sezione II, punto 1.9.3.1., la lettera c) è così modificata:
qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica ***e l'autorità competente abbia confermato che gli alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente***, alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati ***fino al 31 dicembre 2026***, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:	***"***qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica, alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 215
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione sospende immediatamente, in tutto o in parte, le

importazioni di prodotti biologici provenienti da un paese terzo qualora sussistano gravi indizi di non conformità, frode, mancanza di tracciabilità o distorsione della concorrenza a danno dei produttori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 216
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima dell'entrata in vigore di un accordo commerciale contenente disposizioni relative ai prodotti biologici, la Commissione presenta una valutazione d'impatto specifica sugli effetti di tale accordo sui settori biologici dell'Unione, in particolare sui settori produttivi nazionali più vulnerabili.

Or. en

Emendamento 217
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Relazione annuale sulle importazioni di prodotti biologici – La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui volumi delle importazioni, sui prezzi, sui settori interessati, sui paesi di origine, sui casi di non conformità riscontrati, sulle

discrepanze normative individuate e sulle conseguenze economiche per i produttori biologici nell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Catherine Griset, Gilles Pennelle, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Clausole speculari applicabili alle importazioni di prodotti biologici – I prodotti biologici importati da paesi terzi possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo se soddisfano requisiti identici a quelli stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda la produzione, il controllo, la tracciabilità, il benessere degli animali, l'uso di fattori di produzione e la trasformazione.

Or. en

Emendamento 219
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Misure transitorie
	I prodotti disciplinati dall'articolo 1, punti 3 e 4, del presente regolamento, che sono stati ottenuti, etichettati e immessi sul mercato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 applicabile prima della

	data di cui al secondo comma del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Emendamento 220
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.2.2.

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 septies
	all'allegato II, parte II, il punto 1.2.2. è così modificato:
12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne ***e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita***;	***"***12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne;***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Si garantisce che la norma sia applicata in modo uniforme e sia più facile da verificare. La norma relativa ai tre quarti crea un onere amministrativo: gli allevatori e gli organismi di controllo devono calcolare il periodo di conversione richiesto individualmente per ciascun animale in base all'età di macellazione prevista o effettiva.

Emendamento 221
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte I e parte II

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 octies
Parte I: elementi obbligatori – caselle da 1 a 11 (compreso l'elenco dei prodotti e la quantità dei prodotti)	***"***Parte I: elementi obbligatori – caselle da 1 a 11 (compreso l'elenco dei prodotti e la quantità di prodotti)
Parte II: elementi specifici opzionali – caselle da 1 a 7	Parte II: elementi specifici opzionali – caselle da 1 a 7***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

Rendendo obbligatori l'elenco dei prodotti e la quantità, l'emendamento garantisce che ogni certificato di importazione di prodotti biologici contenga un elenco completo e standardizzato di ciò che viene importato e delle relative quantità. Ciò colma una potenziale lacuna che consentiva l'arrivo di spedizioni con informazioni incomplete sui prodotti, rafforzando la tracciabilità e facilitando alle autorità doganali la verifica di quanto dichiarato.

Emendamento 222
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte II – punto 1.9.4.2. – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 nonies
qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame ***e l'autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti***, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati ***fino al 31 dicembre 2026***, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:	***"***qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Emendamento 223
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato VI – parte I – punto 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 undecies
Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti)	***"***Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti)
(b) Animali e prodotti animali non trasformati Metodo di produzione:	(b) Animali e prodotti animali non trasformati Metodo di produzione:
- produzione biologica***, eccetto durante il periodo di conversione***	- produzione biologica
- ***produzione durante il periodo di conversione***	***- animali durante il periodo di conversione***
- produzione biologica con produzione non biologica	- produzione biologica con produzione non biologica***";***

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

La normativa dell'UE in materia di prodotti biologici non riconosce la "in conversione" come categoria di prodotti per animali o prodotti di origine animale. A differenza delle colture, in cui esiste uno stato intermedio di conversione durante il periodo di transizione, i prodotti animali sono semplicemente biologici o non biologici. Tuttavia, l'attuale modello di certificato di ispezione COI include una casella di spunta per i "prodotti animali in conversione", che è giuridicamente fuorviante.

Emendamento 224
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 terdecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato II – parte VI – punti 3.2. e 3.3.

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 terdecies
	all'allegato II, parte VI, i punti 3.2. e 3.3. sono così modificati:
È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:	***"***È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:
a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;	a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;	b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
c) ***trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934;***	c) correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
d) correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;	***d)*** trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
e) trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.	3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:
3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:	a) trattamenti termici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;

a) trattamenti termici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;	b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;
b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;	c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;
c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;	d) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri***;***
d) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano	***e) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934, se accoppiato con l'osmosi inversa, al fine di risparmiare almeno il 40 % dell'acqua utilizzata durante il processo.";***

inferiori a 0,2 micrometri**.**

Or. en

(02018R0848-20250325)

Motivazione

L'elettrodialisi è un processo fisico e ad alta efficienza energetica, pienamente coerente con i principi della produzione biologica. Il suo divieto, previsto dal quadro normativo dell'UE in materia di agricoltura biologica, crea un ingiusto svantaggio competitivo per i produttori europei.

Emendamento 225
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera g
Regolamento (UE) 2018/848
Allegato VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
ALLEGATO VII	ALLEGATO VII
	Prescrizioni supplementari per l'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti equivalenti

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo i sistemi equivalenti dei paesi terzi, l'UE impone loro di soddisfare specifici criteri "non negoziabili" dell'UE (quali la produzione basata sul suolo e rigorosi limiti relativi agli additivi sintetici) se desiderano utilizzare l'eurofoglia. Ciò impedisce ai prodotti "biologici secondo standard meno severi" di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli agricoltori dell'UE che devono attenersi a norme più rigorose, evitando nel contempo l'imposizione di un divieto effettivo dell'uso del logo biologico dell'UE per i prodotti importati nell'ambito di accordi di "equivalenza", anche se tali prodotti sono legalmente riconosciuti come biologici nell'UE, a seguito della sentenza della CGUE.

Emendamento 226
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***I prodotti disciplinati dall'articolo 1, punti 3 e 4, che sono stati ottenuti, etichettati e immessi sul mercato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 applicabile prima della data di cui al primo comma del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino a esaurimento delle scorte.***

Or. en

Emendamento 227
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga alla data di applicazione di cui al primo comma, i punti 3 e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie ulteriori modifiche del diritto derivato per l'attuazione delle nuove prescrizioni relative alle importazioni, in particolare modifiche del certificato di ispezione per i prodotti biologici (COI). Tale rinvio di sei mesi dell'applicazione consentirebbe alla Commissione di pubblicare tali modifiche.

Emendamento 228
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro due anni dall'entrata in vigore della presente revisione del regolamento, la Commissione affronta le questioni in sospeso irrisolte nell'ambito della presente revisione e adotta il necessario diritto derivato o presenta un'ulteriore nuova revisione al fine di garantire la chiarezza giuridica, la proporzionalità e il buon funzionamento del settore biologico.

Or. en